

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 ottobre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19.

Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). (15R00420) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2015, n. 0109/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12. (15R00356) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2015, n. 0112/Pres.

Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (15R00357) Pag. 31

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13.

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni. (15R00398) Pag. 36

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14.

Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari. (15R00399) Pag. 36

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015, n. 46.

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001. (15R00272) Pag. 43

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 47.

Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005. (15R00273) .. Pag. 46

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 48.

Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete. (15R00274) ... Pag. 48

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2015, n. 19.

Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa). (15R00415) ... Pag. 51

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 20.

Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A. (15R00416) Pag. 51





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19.

Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N. 19

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1, della l.r. 19/2009

1. L'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Principi generali e ambito di applicazione)* — 1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protette;

d) individua le modalità di promozione territoriale delle aree protette;

e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

f) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.»

Art. 2.

Modifica alla rubrica del capo I del titolo II della l.r. 19/2009

1. La rubrica del capo I del titolo II della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Classificazione, Norme di tutela e di Promozione».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della l.r. 19/2009

1. Il comma 3, dell'art. 4, della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve speciali che sono disciplinate da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche.»

2. Il comma 4, dell'art. 4, della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale e della promozione territoriale dei territori tutelati.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 5 bis nella l.r. 19/2009

1. Dopo l'art. 5, della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

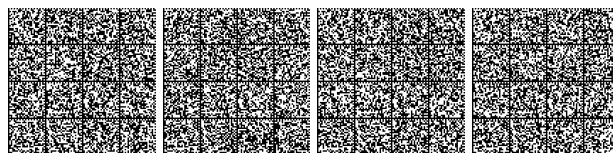
«5 bis. *(Promozione della vendita on-line dei prodotti delle aree protette)* — 1. La Regione, nella volontà di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l'e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area protetta con la realizzazione di una piattaforma ad esso dedicata, anche attraverso la valorizzazione di specifici marchi di qualità.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 5 ter nella l. r. 19/2009)

1. Dopo l'art. 5 bis, della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«5 ter. *(Misure di incentivazione)* — 1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, compreso entro i confini del parco stesso,



dai seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale economico e sociale:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta interessata.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 5 quater nella l.r. 19/2009

1. Dopo l'art. 5 ter della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«5 quater. (Biglietto di ingresso e tariffe dei servizi) — 1. Gli enti gestori delle aree protette possono, d'intesa con la comunità del parco, introdurre biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, quali il transito su strade bianche e piste forestali, o introdurre tariffe per servizi che l'ente gestore eroga.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 risultano come risorse aggiuntive prioritariamente destinate ad attività di promozione territoriale e incremento occupazionale dei residenti all'interno dei comuni dell'area protetta.»

Art. 7.

Modifica all'art. 7 della l. r. 19/2009

1. Il comma 2 bis, dell'art. 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«2 bis. Al fine di garantire l'attuazione delle finalità dei commi 1 e 2, la gestione forestale del Bosco delle Sorti della Partecipanza è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino, nel rispetto delle norme e degli strumenti di pianificazione forestale vigenti, nonché delle pratiche silvocolturali, dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti, quali proprietari pro-indiviso del Bosco delle Sorti, garantendo all'antico sodalizio trinese la continuità delle caratteristiche storiche risultanti dai propri statuti sociali e mantenendo inalterato il suo regime di proprietà. La gestione forestale del Bosco delle Sorti è assicurata attraverso la stipula di apposita convenzione che disciplina i conseguenti rapporti giuri-

dici e finanziari tra la Partecipanza dei Boschi e l'ente a cui è affidata la gestione dell'area protetta in cui ricade il Bosco delle Sorti stesso.»

Art. 8.

Modifica all'art. 8 della l.r. 19/2009

1. Il comma 5, dell'art. 8, della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'art. 4, comma 3.»

Art. 9.

Modifica all'art. 9 della l. r. 19/2009

1. Il comma 1, dell'art. 9, della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi degli articoli 2 e 23, della l. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico, fatta eccezione per le riserve speciali che sono istituite con le disposizioni legislative di cui all'art. 4, comma 3.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della l. r. 19/2009

1. La rubrica dell'art. 10, della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Aree naturali protette».

2. Al comma 1, dell'art. 10, della l.r. 19/2009 le parole «aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «aree naturali protette».

3. Al comma 2, dell'art. 10, della l.r. 19/2009 le parole «aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «aree naturali protette».

4. Dopo il numero 18 bis, della lettera a), del comma 2, dell'art. 10 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: «18 ter) Parco naturale del Monviso».

5. Dopo il numero 49), della lettera c), del comma 2, dell'art. 10, della l.r. 19/2009 sono inseriti i seguenti:

- «49 bis) Riserva naturale della Bessa;
- 49 ter) Riserva naturale di Benevagienna;
- 49 quater) Riserva naturale del Monte Mesma;
- 49 quinquies) Riserva naturale del Colle di Buccione;
- 49 sexies) Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.»

Art. 11.

Modifica all'art. 11 della l. r. 19/2009

1. Al comma 2, dell'art. 11, della l.r. 19/2009, dopo la parola «normativa», è aggiunta la seguente: «europea».



Art. 12.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 19/2009

1. Alla lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 12, della l.r. 19/2009 le parole «Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino» sono sostituite dalle seguenti: «Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali».

2. La lettera *c)*, del comma 1), dell'art. 12, della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*c)* Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;».

3. La lettera *d)* del comma 1) dell'art. 12 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*d)* Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito, la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben, il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva naturale di Benevagienna».

4. La lettera *f)*, del comma 1, dell'art. 12, della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*f)* Ente di gestione delle aree protette del Monviso, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Monviso, la Riserva naturale della Grotta di Rio Martino, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita».

5. La lettera *g)*, del comma 1, dell'art. 12, della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*g)* Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e la Riserva naturale del Neirone».

6. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 12 della l.r. 19/2009 le parole «Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino» sono sostituite dalle seguenti: «Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino».

7. La lettera *i)*, del comma 1, dell'art. 12, della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*i)* Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa e la struttura museale astigiana e dei geositi».

8. La lettera *j)*, del comma 1), dell'art. 12, della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*j)* Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale della Bessa, la Riserva naturale delle Barge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo, la Riserva naturale del Monte Mesma, la Riserva naturale del Colle di Buccione».

Art. 13.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 19/2009

1. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette.

In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, il presidente è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale.».

2. Al comma 5 dell'art. 14 della l.r. 19/2009 le parole «comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «unione montana».

3. Al comma 7 dell'art. 14 della l.r. 19/2009 le parole «dell'art. 15 comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 15, comma 8».

Art. 14.

Modifiche all'art. 15 della l.r. 19/2009

1. L'art. 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Il consiglio*) — 1. Il consiglio è composto:

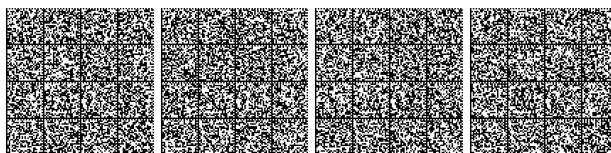
a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da quattro membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono meno di dieci comuni;

c) da sei membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono tra dieci e trenta comuni;

d) da otto membri per gli enti di gestione le cui aree protette comprendono più di trenta comuni.

2. I membri del consiglio di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita



la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. Ai fini delle designazioni di cui al presente comma, i comuni, il cui territorio rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle aree protette in gestione all'ente, hanno diritto alla designazione di un componente del consiglio.

3. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

4. In caso di mancata designazione da parte della comunità delle aree protette entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione del numero di consiglieri necessario e sufficiente a garantire l'insediamento del consiglio ai sensi del comma 3, il presidente, nominato ai sensi dell'art. 14, assume le funzioni di commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento del consiglio.

5. Decorsi ulteriori centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 senza che, previa diffida ad adempiere, siano pervenute le designazioni di competenza della comunità delle aree protette i membri del consiglio sono scelti dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;

b) individua la sede legale dell'ente;

c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;

d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;

e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;

f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;

h) adotta il regolamento dell'area protetta;

i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;

j) valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;

k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;

l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;

n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;

o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;

p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

7. Il consiglio ha come scadenza il termine della legislatura e, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, è rinnovato entro sei mesi dalla data della prima seduta del rinnovato Consiglio regionale. Il consiglio dell'ente scaduto rimane in carica ed esercita i relativi poteri sino all'insediamento del nuovo consiglio o al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 e comunque non oltre il termine di cui al primo periodo. I suoi componenti possono essere rinominati.

8. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

10. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

11. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.».

Art. 15.

Modifica all'art. 16 della l. r. 19/2009

1. Il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

a) parlamentare;

b) presidente di regione;

c) presidente di provincia o sindaco metropolitano;

d) consigliere o assessore regionale;

e) consigliere provinciale o metropolitano;

f) dipendente dell'ente di gestione;

g) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 18 della l.r. 19/2009

1. Il comma 1 dell'art. 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, la comunità delle aree protette. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite.».



2. Il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La comunità delle aree protette è composta dal sindaco della città metropolitana, dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle unioni montane nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da loro delegati, in via permanente o per la singola seduta, purché consiglieri o assessori.»

3. Dopo il comma 4, dell'art. 18, della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Se allo stesso ente di gestione afferiscono più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 4 in seduta congiunta.»

4. Al comma 5 dell'art. 18 della l.r. 19/2009 la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

Art. 17.

Inserimento del capo IV bis nel titolo II della l.r. 19/2009

1. Dopo il capo IV del titolo II della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: «Capo IV bis. (consulta per la Promozione del Territorio)».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 18 bis nella l.r. 19/2009

1. Nel capo IV bis del titolo II della l.r. 19/2009, è inserito il seguente articolo:

«Art. 18 bis. (Consulta per la promozione del territorio) — 1. Al fine di garantire la rappresentanza delle associazioni di categoria, ciascun ente di gestione costituisce la consulta per la promozione del territorio composta da:

a) da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane;

b) da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali;

c) da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;

d) da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole;

e) un rappresentante del Club alpino italiano;

f) un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);

g) da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13, della l. 349/1986;

h) da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie ai fini dell'attuazione dell'art. 33;

i) da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà territoriali, non rientranti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. La Consulta per la promozione del territorio esprime pareri sul regolamento delle aree protette, sul piano pluriennale economico sociale e sui piani di area di cui agli

articoli 24, 25 e 26 e può formulare al consiglio dell'ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

3. La Consulta per la promozione del territorio è convocata dal presidente dell'ente di gestione delle aree protette almeno due volte all'anno e, comunque, tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.».

Art. 19.

Modifica all'art. 21 della l.r. 19/2009

1. L'alinnea del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«1. La vigilanza e il controllo delle aree protette istituite con legge è affidata sui territori di rispettiva competenza.».

Art. 20.

Modifica all'art. 24 della l.r. 19/2009

1. Il comma 2 dell'art. 24 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione, sentita la consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette, la cui gestione è trasferita ad enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.».

Art. 21.

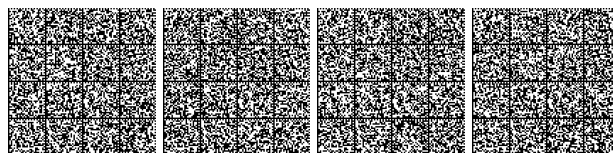
Modifiche all'art. 25 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 2 dell'art. 25 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La comunità delle aree protette, con il concorso della consulta per il territorio e delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.».

2. Il comma 3 dell'art. 25 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro centoventi giorni dal ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione.».



Art. 22.

Modifiche all'art. 26 della l.r. 19/2009

1. Il comma 4 dell'art. 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 26 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

«7 bis. Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all'art. 12 della l.r. 56/1977, confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni.»

3. Al comma 10 dell'art. 26 della l.r. 19/2009 le parole «previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta» sono sostituite dalle seguenti: «previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.»

4. Il comma 11, dell'art. 26, della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.»

Art. 23.

Modifiche all'art. 27 della l.r. 19/2009

1. Al comma 4 dell'art. 27 della l.r. 19/2009 le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 bis».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.»

3. Dopo il comma 4 bis dell'art. 27 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 ter. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 4 bis, fino all'approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.»

4. Dopo il comma 4 ter, dell'art. 27, della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 4 ter, trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.»

Art. 24.

Modifica all'art. 29 della l.r. 19/2009

1. Dopo il comma 11 dell'art. 29 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

«11 bis. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di Scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale astigiana e dei geositi su cui la stessa opera.»

Art. 25.

Modifica all'art. 31 della l.r. 19/2009

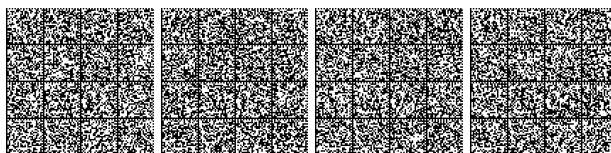
1. Dopo il comma 2, dell'art. 31, della l.r. 19/2009 è inserito seguente:

«2 bis. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa ed impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.»

Art. 26.

Modifica all'art. 38 della l.r. 19/2009

1. Al comma 3 dell'art. 38 della l.r. 19/2009, dopo la parola «Regione», sono aggiunte le seguenti: «provvede al monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 92/43/CEE e».



Art. 27.

Modifiche all'art. 41 della l.r. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 41 della l.r. 19/2009 le parole «ai soggetti di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis».

2. Il comma 2 dell'art. 41 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La gestione delle aree della rete Natura 2000 è delegata agli enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 41 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, la gestione è delegata, sentiti gli enti locali interessati, a:

a) enti di gestione di aree naturali protette limitrofe;

b) province o città metropolitana;

c) unioni di comuni;

d) comuni.».

Art. 28.

Modifica all'art. 42 della l.r. 19/2009

1. Il comma 2 dell'art. 42 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 43 della l.r. 19/2009

1. Alla rubrica dell'art. 43 della l.r. 19/2009, dopo la parola «interventi», è inserita la seguente: «attività».

2. Al comma 1 dell'art. 43 della l.r. 19/2009, dopo la parola «interventi», sono inserite le seguenti: «le attività».

3. Al comma 2 dell'art. 43 della l.r. 19/2009, dopo le parole «all'allegato B», sono inserite le seguenti: «tenuto conto di quanto previsto dall'art. 40».

4. Al comma 12 dell'art. 43 della l.r. 19/2009, dopo la parola «regionale», sono inserite le seguenti: «o provinciale».

Art. 30.

Modifica all'art. 47 della l.r. 19/2009

1. Il comma 1 dell'art. 47 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CEE e alla direttiva 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione.».

Art. 31.

Modifiche all'allegato A della l. r. 19/2009

1. Alla rubrica dell'allegato A della l.r. 19/2009 le parole «aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «aree naturali protette».

2. Dopo il numero 29), dell'allegato A della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«29 bis) Parco Naturale del Monviso (scala 1:25.000)».

3. Il numero 65) dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«65) Riserva Naturale della Bessa (scala 1:10.000)».

4. Il numero 67), dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«67) Riserva Naturale di Benevagienna (scala 1:10.000)».

5. Il numero 68), dell'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«68) Riserve Naturali Monte Mesma e Colle di Buccione (scala 1:10.000)».

6. Al numero 81) dell'allegato A della l.r. 19/2009 le parole «Riserva naturale del Pian del Re» sono sostituite dalle seguenti: «Riserva naturale della Grotta di Rio Martino (scala 1:25.000)».

7. Le cartografie delle aree protette di cui al presente articolo sono riportate nell'allegato A alla presente legge.

Art. 32.

Modifiche finali alla l.r. 19/2009

1. Al comma 3 dell'art. 11 e al comma 2 dell'art. 19 della l.r. 19/2009 le parole «comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «unioni montane».

2. Al comma 2, dell'art. 38 della l.r. 19/2009 le parole «delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 92/43/CEE».

3. Alla lettera c), del comma 2 dell'art. 39, al comma 1 dell'art. 40 e al comma 2 dell'art. 45 della l.r. 19/2009 la citazione «79/409/CEE» è sostituita dalla seguente: «2009/147/CEE».

Art. 33.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2009:

a) il numero 20 della lettera c) del comma 2 dell'art. 10;

b) la lettera h) del comma 2 dell'art. 10;

c) le lettere e), l), n) e o bis) del comma 1 dell'art. 12;

d) l'art. 32;

e) l'art. 32 bis;

f) l'art. 32 ter;



- g) il comma 2 dell'art. 37;
- h) la lettera n) del comma 3 dell'art. 58;
- i) il comma 2 dell'art. 60.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della l.r. 19/2009 le parole «fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo» sono soppresse.

3. All'allegato A della l.r. 19/2009 i numeri 63), 64), 69), 70), 71), 72) e 80 sono abrogati.

4. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità»):

- a) le lettere a), b) ed e) del comma 1 dell'art. 8;
- b) il comma 4 dell'art. 15;
- c) gli articoli 9, 10, 18 e 19;
- d) le lettere e) e g) del comma 1 e il comma 4 dell'art. 39.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SACRI MONTI

Art. 34.

Ente di gestione dei Sacri Monti

1. La Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, la Riserva speciale del Sacro Monte di Orta e la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, riserve speciali esistenti alla data di entrata in vigore del titolo II della l.r. 19/2009, sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato B e la loro gestione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009.

2. L'Ente di gestione dei Sacri Monti persegue le seguenti finalità:

- a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
- b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;
- c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;
- d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall'UNESCO, con l'iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.

3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svol-

gimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.

4. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;

b) quattordici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, due per ciascun Sacro Monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.

5. Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

6. Al presidente, al vicepresidente e ai consiglieri dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della l.r. 19/2009 come modificati dalla presente legge, in quanto compatibili.

7. La sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Le sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, e di Varallo, sede del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi.

8. L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta lo statuto. Lo statuto è approvato e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale.

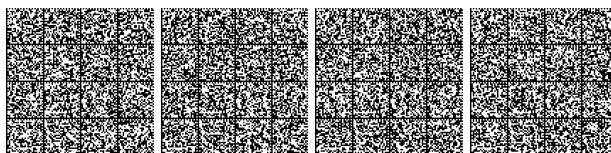
9. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, all'Ente di gestione dei Sacri Monti si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

Art. 35.

Divieti

1. Nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti si applicano i seguenti divieti:

- a) esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione faunistica;
- b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
- c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) apertura di discariche;
- e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli in-



terventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

f) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti;

g) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

h) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

i) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;

j) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

k) asportazione di minerali;

l) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

m) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.

Art. 36.

Pianificazione e regolamentazione

1. I territori delle riserve speciali dei Sacri Monti sono soggette alle norme del piano di gestione che contiene le analisi dei contesti territoriali, naturalistici, agro-silvo-pastorali, tradizionali, storici, artistici, architettonici, devozionali e di culto, nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti caratterizzanti le singole riserve speciali.

2. I piani di gestione delle singole riserve speciali recepiscono, per quanto di competenza, le indicazioni e le disposizioni del piano unitario di gestione del sito UNESCO Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.

3. I piani di gestione sono adottati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione dei soggetti interessati entro novanta giorni dal ricevimento.

4. Le previsioni del piano di gestione sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.

5. L'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta i regolamenti che disciplinano le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna riserva speciale, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'art. 35.

6. I regolamenti di cui al comma 5 sono adottati dal consiglio dell'Ente di gestione, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 37.

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti è affidata:

a) al personale di vigilanza dipendente dall'Ente di gestione dei Sacri Monti;

b) al Corpo forestale dello Stato;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

d) agli agenti di vigilanza della provincia;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con l'Ente di gestione dei Sacri Monti.

2. Al personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti è attribuita, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.

3. Il personale di vigilanza è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), è d'obbligo l'uso dell'uniforme stabilita con deliberazione della Giunta regionale, fatti salvi i casi di motivata deroga stabiliti dall'Ente di gestione. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

4. Per il personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti è richiesta alle prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

5. Il personale di vigilanza in ruolo presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra l'Ente e i comuni territorialmente interessati.

6. Per le violazioni dei divieti di cui all'art. 35 e per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle riserve speciali e nei piani di gestione, si applicano le sanzioni amministrative e le disposizioni di cui all'art. 55, della l.r. 19/2009.



Art. 38.

Altri strumenti di gestione e valorizzazione

1. Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti:

a) il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato Centro di documentazione;

b) il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;

c) i comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi.

2. Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti finalità:

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;

b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti che, per garantirne il funzionamento, si avvale del personale dell'Ente stesso. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.

4. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da quattro membri esperti, di cui uno designato dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Torino, uno dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno dall'Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato scientifico è nominato dall'Ente di gestione dei Sacri Monti che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente rendicontate.

5. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. Con apposito atto del Presidente, sentito il Consiglio, è approvato il regolamento per il funzionamento del Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, che, tra l'altro, prevede modalità e forme di collaborazione con il Centro per la conservazione e il restauro della Venaria Reale.

6. Per ciascun Sacro Monte è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica. Il comitato consultivo e di indirizzo formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'Ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento. Il Comitato consultivo e di indirizzo elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.

Art. 39.

Attività di indirizzo e verifica

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti con specifici provvedimenti di indirizzo.

2. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 3 e 4, le attività ed i risultati dell'Ente di gestione dei Sacri Monti in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.

3. Per l'esercizio delle attività di programmazione e verifica l'Ente di gestione dei Sacri Monti trasmette alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):

a) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;

b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

c) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;

d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

4. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine l'Ente di gestione dei Sacri Monti trasmette alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui l'Ente di gestione si conforma tempestivamente.

5. In caso di ritardi od omissioni da parte dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dal piano di gestione o per eseguire gli impegni validamente assunti.

6. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi dell'Ente di gestione dei Sacri Monti in caso di:

a) gravi violazioni di legge;

b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;



c) gravi inadempienze nell'attuazione del piano di gestione;

d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;

e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

7. Con il provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente.

Art. 40.

Personale

1. L'Ente di gestione dei Sacri Monti provvede all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

2. La Giunta regionale definisce la dotazione organica e approva le declaratorie dei profili professionali del personale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Norme contabili

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività l'Ente di gestione dei Sacri Monti si avvale di risorse finanziarie derivanti da:

a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;

b) trasferimenti regionali;

c) trasferimenti da altri enti pubblici;

d) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico - ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;

e) sponsorizzazioni di soggetti privati;

f) redditi patrimoniali;

g) canoni di concessioni ed altri diritti;

h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

2. I trasferimenti regionali sono distinti in:

a) assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;

b) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

Art. 42.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per la gestione delle riserve speciali dei Sacri Monti, stimati per l'esercizio finanziario 2015 in euro 2.350.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in euro 2.000.000,00 per la spesa del personale e in euro 350.000,00 per le spese di gestione corrente nell'ambito dell'unione previsionale di base (UPB) A16191 si fa fronte con risorse della medesima UPB.

2. Per ciascun anno del biennio 2016/2017, agli oneri di cui al comma 1 e per le spese di investimento per memoria, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del bilancio regionale.

Capo III

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 43.

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 12 della l.r. 19/2009 così come modificato dalla presente legge:

a) all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, che prende il nome di Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi;

b) all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore sono trasferiti la gestione delle aree protette affidate all'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, nonché le relative risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi;

2. L'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua sono soppressi.

3. L'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese assume il nome di Ente di gestione delle aree protette del Monviso.

4. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo assume il nome di Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese.

5. L'Ente di gestione delle aree protette astigiane assume il nome di Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano.

6. L'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino assume il nome di Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino.

7. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 della presente legge, la gestione della Riserva naturale del Monte Mesma e della Riserva naturale del Colle di Buccione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti.



8. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti gli strumenti di pianificazione relativi alle riserve speciali di cui al capo II vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

9. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente di gestione dei Sacri Monti adotta i piani di gestione di cui all'art. 36.

10. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette e il piano pluriennale economico sociale di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 19/2009, come modificati dalla presente legge, entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi consigli per le aree a gestione regionale e entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le aree a gestione provinciale e locale.

11. Nel rispetto dei principi di tutela della biodiversità e della rete ecologica regionale, entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi degli enti di gestione delle aree protette, la Giunta regionale predispone gli atti necessari per la ridefinizione, secondo le procedure di legge, dei confini delle aree contigue, finalizzata anche alla loro parziale trasformazione in zone naturali di salvaguardia o in aree naturali protette, e per la loro identificabilità sul territorio, anche mediante tabellazione.

Art. 44.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, fatta eccezione per le disposizioni di seguito elencate che entrano in vigore il 1° gennaio 2016:

a) art. 10, comma 4;

b) art. 10, comma 5, laddove inserisce alla lettera c) del comma 2 dell'art. 10 della l.r. 19/2009 il numero 49 bis (Riserva naturale della Bessa), il numero 49 ter (Riserva naturale di Benevagienna) e il numero 49 sexies (Riserva naturale della Grotta di Rio Martino);

c) art. 12;

d) art. 31, comma 2, laddove inserisce il numero 29 bis) dell'allegato A della l.r. 19/2009;

e) art. 31, comma 3, laddove inserisce il numero 65) dell'allegato A della l.r. 19/2009;

f) art. 31, comma 4, laddove inserisce il numero 67) dell'allegato A della l.r. 19/2009;

g) art. 31, comma 6;

h) art. 33, comma 1, lettere a) e c) limitatamente alle lettere e), l) e o bis) del comma 1 dell'art. 12 della l.r. 19/2009;

i) art. 33, comma 3, limitatamente al numero 80) dell'allegato A della l.r. 19/2009;

j) art. 33, comma 4, lettere a) e d);

k) art. 43, commi 1, 2, 3 e 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2015

CHIAMPARINO

ALLEGATO A

Articolo 31

- 1) Parco Naturale del Monviso (scala 1:25.000);
- 2) Riserva Naturale della Bessa (scala 1:10.000);
- 3) Riserva Naturale di Benevagienna (scala 1:10.000);
- 4) Riserve Naturali Monte Mesma e Colle di Buccione (scala 1:10.000);
- 5) Riserve Naturali e Area contigua della fascia fluviale del Po - Monte Viso (scala 1:25.000): Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese; Riserva naturale della Grotta di Rio Martino.

ALLEGATO B

Cartografie delle riserve speciali dei Sacri Monti (Articolo 34)

- 1) Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea (scala 1:5.000);
 - 2) Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa (scala 1:10.000);
 - 3) Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta (scala 1:5.000);
 - 4) Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte (scala 1:5.000);
 - 5) Riserva Speciale del Sacro Monte di Domodossola (scala 1:5.000);
 - 6) Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa (scala 1:5.000);
 - 7) Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo (scala 1:5.000).
- (Omissis).

15R00420

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2015, n. 0109/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato), ed in particolare l'art. 53-bis che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;



Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12», emanato con proprio decreto in data 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.;

Visto il regolamento (UE) n. 1224 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione, ed in particolare:

l'art. 1, ai sensi del quale il periodo di validità del regolamento (CE) n. 800/2008 è prorogato al 30 giugno 2014;

l'art. 2, ai sensi del quale uno Stato membro può prorogare la validità del suddetto regolamento se alla misura, le cui informazioni sintetiche sono trasmesse alla Commissione ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 800/2006, non siano state apportate modifiche sostanziali;

Considerato che il regolamento emanato con proprio decreto n. 0138/Pres./2011, già comunicato alla Commissione ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 800/2006, non ha subito modifiche sostanziali e che pertanto la fine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 800/2006 è stata fissata al 31 dicembre 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2015), ed in particolare:

l'art. 2, comma 14, ai sensi del quale le domande presentate nel corso del 2014 a valere sul regolamento emanato con proprio decreto n. 138/2011 e successive modifiche e integrazioni e non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria entro la chiusura dell'esercizio medesimo, sono finanziate con le risorse assegnate dallo Stato per l'anno 2014 in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

l'art. 2, comma 15, ai sensi del quale il finanziamento di cui al comma 14 è concesso sulla base delle disposizioni regolamentari da attuarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014;

l'art. 2, comma 18, ai sensi del quale le domande di contributo presentate nell'annualità 2013 nell'ambito del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della regione Friuli-Venezia

Giulia per il periodo 2007-2013 e non finanziate per insufficiente disponibilità di risorse, sono finanziate sulla base delle disposizioni regolamentari da adottarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un nuovo regolamento in materia di concessione di contributo alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1 della legge regionale n. 12/2002;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 961 di data 22 maggio 2015;

Visto il decreto del Direttore della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 1646 di data 27 maggio 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 961 di data 22 maggio 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



ALLEGATO

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

(Omissis).

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per la ricerca, lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 di data 24 dicembre 2013;

b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 187 di data 26 giugno 2014; non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 4 del medesimo regolamento.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *ricerca industriale*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b) *sviluppo sperimentale*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto

commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) *microimprese*, *piccole imprese* e *medie imprese*: imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

d) *organismo di ricerca*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

e) *collaborazione tra imprese*: la realizzazione di un progetto unitario di ricerca e sviluppo da parte di almeno due imprese artigiane indipendenti;

f) *alle normali condizioni di mercato*: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; per elementi di collusione si intende la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;

g) *costi diretti*: spese direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese di personale, per la strumentazione e le attrezzature, per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, per i materiali e le forniture e spese connesse all'ottenimento ed alla validazione dei brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

h) *costi indiretti*: spese non direttamente connesse al progetto di ricerca e di sviluppo, quali spese generali per il funzionamento operativo dell'impresa, concernenti telefono, energia elettrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare e cancelleria;

i) *nuove imprese artigiane*: imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risultano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non più di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo;

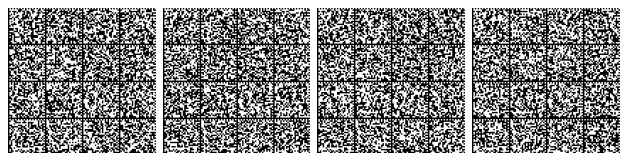
j) *imprenditoria giovanile*: imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni;

k) *imprenditoria femminile*: imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le microimprese, le piccole e medie imprese artigiane ed i consorzi e le società consortili artigiane, anche in forma cooperativa.



2. I soggetti di cui al comma 1, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite;
- b) non essere in situazione di difficoltà, secondo la definizione di cui all'allegato A;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- f) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, il beneficiario deve svolgere un'attività artigiana, così come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato.

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, le seguenti iniziative, purché strettamente funzionali all'attività artigiana svolta:

- a) progetti di ricerca industriale, di seguito denominati progetti di ricerca;
- b) attività di sviluppo sperimentale, di seguito denominate progetti di sviluppo;
- c) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione, di seguito denominati progetti di innovazione.

2. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 è finanziabile il costo per la certificazione delle spese.

Art. 6.

Settori esclusi

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'art. 5, le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato A.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'art. 5, comma 2 relative agli aiuti alla certificazione delle spese, le attività e le tipologie di aiuto come elencati e definiti nell'allegato B.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «de minimis», ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate ai sensi dell'art. 10, comma 2.

2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di personale dipendente;
- b) spese di personale per collaboratori occasionali o a progetto;
- c) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL;
- d) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e di software specialistici strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; qualora tali beni non siano soggetti ad ammortamento, è ammessa a contributo la quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed un periodo convenzionale di dodici mesi. In ogni caso, la spesa ammissibile non può essere superiore al costo effettivamente sostenuto;

e) spese per la ricerca contrattuale, per le prestazioni di terzi, per i servizi di consulenza, per le competenze tecniche, per l'acquisizione di brevetti e per i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione; per le suddette spese, i prestatori dei servizi devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente;

f) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino;

g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;

h) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) a g) ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 111 (Approvazione del metodo per la determinazione forfetaria delle spese generali quali costi indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo);

i) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 5 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.



3. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, riferibili alle figure del responsabile della ricerca, dei ricercatori e del personale tecnico ed ausiliario, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo è impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo per il personale di cui alla lettera *a)* del comma 2 e 900 ore/uomo per il personale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato *D*, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo); i collaboratori occasionali o a progetto sono equiparati al personale di cui alla lettera *c)* del comma 2, ai fini dell'applicazione dei costi standard indicati nell'allegato *D*;

c) si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato *D* previsti per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, anche nel caso in cui gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa;

d) le ore dedicate al progetto sono registrate nel diario della ricerca;

e) il responsabile della ricerca, i ricercatori, il personale tecnico ed ausiliario sono in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da *curriculum*; quest'ultimo non è richiesto per il personale tecnico ed ausiliario se dipendente dell'impresa;

f) la congruità delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, è soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato.

4. I costi ammissibili sono imputati al progetto di sviluppo al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere:

a) dall'alienazione a terzi o dallo sfruttamento di progetti di dimostrazione iniziale o di progetti pilota;

b) dall'alienazione a terzi del prototipo o dallo sfruttamento dello stesso nell'attività ordinaria dell'impresa.

5. Nel caso di sfruttamento del prototipo, il recupero è calcolato percentualmente sull'investimento complessivo o sul valore delle singole voci di spesa che concorrono alla realizzazione del prototipo.

6. Per i progetti di ricerca e sviluppo, le attività di cui al comma 2, lettera *e)*, possono essere realizzate in collaborazione con gli organismi di ricerca.

7. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa, con la quale collabora come responsabile del progetto. In tal caso il responsabile della ricerca è in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da *curriculum* o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.

8. Per i progetti di innovazione, sono ammissibili le seguenti spese:

a) relativamente ai servizi di consulenza in materia di innovazione:

- 1) consulenza gestionale;
- 2) assistenza tecnologica;
- 3) servizi di trasferimento di tecnologie;

4) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;

5) consulenze volte all'ottenimento delle certificazioni ISO, qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca e/o di sviluppo da realizzare;

b) relativamente ai servizi di sostegno all'innovazione: spese per banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura di qualità, test e certificazione; tali spese sono ammissibili a contributo qualora siano direttamente ed esclusivamente collegate con il progetto di ricerca o di sviluppo da realizzare.

9. Per i progetti di innovazione, i beneficiari del contributo utilizzano l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

10. Sono altresì ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, i costi connessi all'attività di certificazione della spesa di cui all'art. 5, comma 2, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

11. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale degli addetti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruità e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione nonché l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a:

a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale;

b) responsabile della ricerca, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario e prestatori di servizi di cui all'art. 8, comma 2, lettera *e)* privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;

c) beni immobili, impianti generali, opere edili;

d) acquisto di strumenti e di attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;

e) noleggio o acquisizione in leasing di strumentazioni e di attrezzature;

f) scorte;

g) acquisto di beni o materiali usati;

h) la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;

i) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8, comma 10, consulenze legali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, comma 2, lettera *g)*;

j) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche, consulenze per la realizzazione di siti Internet, compresi quelli destinati al commercio elettronico, predisposizione della domanda di contributo, politiche di marketing, iniziative di pubblicità, studi di fattibilità, ricerche di mercato, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, comma 8, lettera *b)*;

k) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, ad eccezione di quelle di cui all'art. 8, comma 8, lettera *b)*;

l) canoni di manutenzione e assistenza;

m) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;



n) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

o) spese per aggiornamento software.

Art. 10.

Avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese avviano l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

3. Per avvio dell'iniziativa si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l'investimento a seconda del verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;

b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.

4. Il progetto può avere una durata massima di trenta mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 19.

5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;

b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione, specificata nella fattura o nella documentazione equipollente;

d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.

6. Le imprese comunicano, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, la data di avvenuto avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'art. 19, nei termini ivi previsti.

7. In difetto della comunicazione di cui al comma 6, l'ufficio competente assegna un ulteriore termine di quindici giorni per provvedere; qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il provvedimento di concessione è revocato.

Art. 11.

Limiti di spesa e di contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

a) per i progetti che comprendono ricerca, sviluppo ed innovazione:

1) 25.000 euro per le piccole e medie imprese;

2) 20.000 euro per le microimprese;

b) per i progetti esclusivamente di innovazione:

1) 15.000 euro per le piccole e medie imprese;

2) 10.000 euro per le microimprese.

2. Il contributo è revocato qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione sia inferiore ai limiti minimi previsti al comma 1.

3. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 400.000 euro. Tale limite può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata.

Art. 12.

Intensità dell'aiuto

1. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del:

a) 70 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di ricerca per le piccole imprese e 60 per cento per le medie imprese;

b) 45 per cento del costo ritenuto ammissibile del progetto di sviluppo per le piccole imprese e 35 per cento per le medie imprese.

2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, l'intensità massima dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali nei seguenti casi:

a) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a condizione che l'organismo suddetto sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca dallo stesso effettuata; ai fini di tale maggiorazione, le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;

b) se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese artigiane, alle seguenti condizioni:

1) che le singole imprese siano indipendenti l'una dall'altra;

2) che nessuna sostenga singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto organico realizzato in collaborazione;

3) che le singole imprese presentino domanda di contributo a valere sul presente regolamento con le modalità di cui all'art. 13, comma 7;

4) che tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione siano ammesse a contributo e riguardino un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'art. 5.

3. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

4. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di innovazione, l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un aiuto non rimborsabile nella misura massima del 75 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

6. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'art. 5, comma 2, l'intensità massima di aiuto è fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.

CAPO III

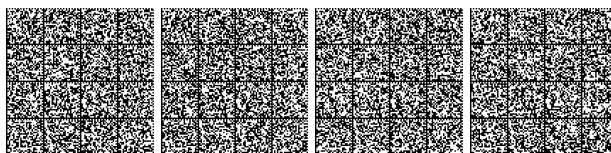
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 13.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione centrale attività produttive, Servizio industria e artigianato, in seguito denominato ufficio.

2. Con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato, sono fissati i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).



3. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema GOLD a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigiano.

4. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 9, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di contributo, in seguito denominate linee guida.

5. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualità, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 6, e la domanda medesima riguarda un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'art. 5.

6. Non presentano domanda le imprese che, al momento della presentazione della stessa, hanno uno o più progetti finanziati dall'ufficio a valere sul presente regolamento o su bandi emanati in attuazione della programmazione comunitaria, per i quali è ancora pendente il termine di conclusione, come comunicato ai sensi della disciplina di riferimento, ovvero oggetto di successiva proroga, fatti salvi i progetti conclusi anticipatamente, da comunicare tempestivamente all'ufficio competente.

7. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte domande di contributo sono inoltrate in via telematica, secondo le modalità indicate nelle linee guida.

8. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato:

a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;

b) le linee guida;

c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:

a) le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;

b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lettere b), c), d) e f) ed il rispetto:

1) della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

2) dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

3) del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 7;

c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 8, lettera c);

d) il curriculum dei soggetti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c); il curriculum non è richiesto per i tecnici ed altro personale ausiliario qualora dipendenti dell'impresa;

e) il curriculum o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori dei servizi di cui all'art. 8, comma 2, lettera e) e comma 8, lettera a);

f) la copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'allegato C e dell'eventuale maggiorazione della

percentuale di aiuto; ove non disponibile, lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, al fine della conferma della maggiorazione nella percentuale di aiuto o del punteggio premiale previsto, il contratto è presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa;

g) la copia del contratto stipulato con le imprese che collaborano al progetto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della percentuale di aiuto.

10. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 8, lettera c).

Art. 14.

Istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Ove l'integrazione o la regolarizzazione resa ai sensi del comma 2 non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il responsabile del procedimento assegna all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere.

4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, ai sensi dell'art. 13, comma 5, viene istruita unicamente la prima domanda, facendosi riferimento numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 6, lettera h) e di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 4 dell'art. 15.

6. La domanda per accedere agli incentivi è archiviata e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

a) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD;

b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'art. 13, comma 8, lettera a) e l'irregolarità non è sanabile;

c) la domanda è ulteriore rispetto alla prima presentata dalla medesima impresa nell'ambito della stessa annualità;

d) la domanda è presentata da impresa beneficiaria di contributi a valere sul presente regolamento o bando emanato in attuazione della programmazione comunitaria senza che sia decorso il termine di cui all'art. 13, comma 6;

e) il termine assegnato ai sensi dei commi 2 e 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

f) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 3 non consente, sentito il Comitato, di concludere l'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;

g) per insufficiente disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 15, comma 4;

h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.



Art. 15.

Concessione del contributo

1. Le domande sono esaminate tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. L'ordine cronologico è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.

2. I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, nei casi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, dalla data del ricevimento di tutta la documentazione e le informazioni richieste per l'espletamento delle attività istruttorie, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 7/2000. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Alle imprese interessate è data comunicazione dell'esaurimento delle risorse finanziarie, la quale interrompe i termini per la concessione del contributo.

3. Nel caso di sopravvenute risorse finanziarie in sede di assestamento del bilancio, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

4. Le domande non istruite a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria o dei limiti derivanti dai patti di stabilità e crescita e per le quali non sia intervenuto il decreto di prenotazione delle risorse entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio entro il 31 dicembre e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda o con i fondi stanziati nell'anno successivo. Il provvedimento integrativo di concessione è adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

6. Il termine per la concessione del contributo è interrotto per effetto del preavviso di provvedimento negativo di cui all'art. 14, comma 5.

7. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

8. Prima della concessione del contributo relativo alle spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 5, comma 2, l'Ufficio competente acquisisce dall'impresa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della verifica del rispetto dei limiti «*de minimis*». L'impresa rilascia la dichiarazione sulla base del modello pubblicato sul sito Internet di cui all'art. 13, comma 2, previa tempestiva quantificazione e comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'importo dell'incentivo da concedere.

Art. 16.

Valutazione tecnica e livello del progetto

1. La valutazione tecnica del singolo progetto è effettuata in fase istruttoria dal Comitato, che esprime il proprio parere tecnico secondo i criteri indicati nell'allegato C riferiti ai contenuti, agli obiettivi del progetto, alle caratteristiche ed alla localizzazione dell'impresa nelle zone di svantaggio socio-economico di cui agli allegati E ed F.

2. Sulla base del parere di cui al comma 1, è attribuito un punteggio che colloca il progetto in uno dei seguenti tre livelli di valore:

a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36: 80 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55: 90 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa;

c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56: 100 per cento dell'intensità massima di contributo ammessa.

3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 21 punti non sono ammessi.

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata, può aggiornare in sede di programmazione della gestione delle risorse

finanziarie disponibili, le percentuali del contributo di cui al comma 2 da applicarsi alle intensità massime di aiuto stabilite ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 12, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.

5. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle lettere da a) a d) di cui al punto 1 dell'allegato C e dalle lettere a) e b) del punto 5.

6. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione.

CAPO IV

EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA

Art. 17.

Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, entro novanta giorni dalla richiesta nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

2. L'erogazione in via anticipata del contributo concesso di cui al comma 1 è richiesta prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

3. La percentuale di cui al comma 1 può essere modificata dalla Giunta regionale, in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascuna annualità considerata, in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita.

CAPO V

VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA

Art. 18.

Variazioni all'iniziativa ammesse a contributo

1. Fatte salve le spese imprevedute intervenute ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera i), il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

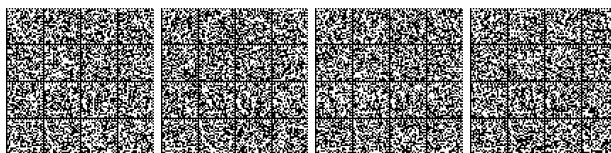
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto all'iniziativa ammessa a contributo, il soggetto beneficiario dà tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'approvazione eventuale delle variazioni, entro novanta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e la variazione proposta.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'ufficio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.

4. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'art. 5.

5. Per le spese di personale, non sono ammissibili variazioni di costo superiori al 20 per cento per ciascun addetto ovvero, nel caso di richiesta di inserimento di nuovi addetti nel progetto, superiori al 20 per cento del costo complessivo delle spese di personale ammesse a contributo.

6. La comunicazione di cui al comma 2 non è ammessa se presentata prima della concessione del contributo.



CAPO VI

PROROGA DELL'AVVIO E DELLA CONCLUSIONE
DELLE INIZIATIVE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESAArt. 19.
Proroghe

1. La proroga del termine di avvio dell'iniziativa è ammessa una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo.

2. L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 6.

3. Le proroghe dei termini di conclusione del progetto sono autorizzate dall'ufficio competente entro il limite massimo complessivo di sei mesi.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 6, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Art. 20.
Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, comunicata ai sensi dell'art. 10, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 3.

2. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.

3. La modulistica di presentazione della rendicontazione è compilata on line attraverso il sistema GOLD, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato. L'invio è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema GOLD, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa.

4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la trasmissione della rendicontazione in formato cartaceo. Sono considerate presentate nei termini le rendicontazioni pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, purché inviate a mezzo raccomandata; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

5. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente in una medesima busta recante la dicitura «progetto di collaborazione tra imprese».

6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive.

Art. 21.
Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano, in particolare:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

b) documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso

attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

c) la documentazione di cui ai commi 4 e 6, attestante il pagamento della documentazione di spesa;

d) copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca qualora non allegato alla domanda di contributo;

e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) e f);

f) per il personale impiegato nel progetto, copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativamente al personale dipendente e copia degli eventuali contratti di collaborazione occasionale o a progetto;

g) ulteriore documentazione prevista dal modello di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 20, comma 6.

2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere d), e), f), g) e i) e comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, la documentazione dei costi di inventario di magazzino è costituita dai buoni di prelievo.

3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 8, comma 10, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'art. 20, comma 1, pena la non ammissibilità a contributo.

4. Per i documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.

5. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del versamento. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.

6. Per i documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è consentito il pagamento effettuato con modalità diverse da quelle di cui al comma 4; in tal caso, il pagamento medesimo è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese, ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore, con dicitura «pagato», firma, data e timbro del fornitore medesimo.

7. Entro il termine di rendicontazione di cui all'art. 20, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 22.
Certificazione delle spese

1. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la modulistica di cui all'art. 20, comma 3.

2. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione della documentazione di cui all'art. 21, comma 1, lettere b), c) ed f), compresi gli eventuali buoni di prelievo.



CAPO VII

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE
DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 23.

Liquidazione del contributo

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Il decreto di liquidazione del contributo è emanato dall'ufficio competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

5. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

7. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

8. In sede di liquidazione, l'ufficio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi di variazione previsti dall'art. 24.

Art. 24.

Rideterminazione del contributo concesso

1. Qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate, che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio addizionale in sede di valutazione del progetto, il punteggio è rideterminato e il contributo concesso è aggiornato nell'intensità di aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio comporti la variazione del livello di valutazione:

- a) criteri ambientali;
- b) progetto svolto in collaborazione con l'organismo di ricerca;
- c) brevettazione nell'ambito del progetto di ricerca e/o sviluppo;
- d) localizzazione della sede di realizzazione delle iniziative nelle zone di svantaggio socio economico di cui agli allegati E ed F.

2. Il contributo concesso è decurtato delle maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 2 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione con l'organismo di ricerca ovvero la collaborazione tra imprese.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 18.

4. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 25.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. La sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

CAPO VIII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 26.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane al momento della liquidazione del contributo qualora non siano già iscritti al momento della presentazione della domanda;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e f) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
- d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'art. 10, comma 6;
- e) mantenimento di una attività artigiana così come registrata nella visura camerale coerente con il progetto presentato.
- f) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al «*de minimis*» di cui all'art. 15, comma 8;
- g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, comma 1 e comma 2;
- h) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 18;
- i) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- j) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate ai sensi dell'art. 19;
- k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 18 e 28;
- l) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- m) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
- n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 2;
- o) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- p) nel caso di cui all'art. 22, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

2. Qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa svolgente attività artigiana di uno Stato membro non abbia la sede o un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura in regione della sede o dell'unità operativa presso il registro delle imprese deve intervenire prima o contestualmente all'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Amministrazione regionale. Nel caso di mancata iscrizione al registro delle imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa al momento dell'avvio del progetto il contributo non viene concesso o viene revocato.

Art. 27.

Vincoli di destinazione

1. Per i due anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa i soggetti beneficiari rispettano i seguenti obblighi:

- a) mantenere la sede o l'unità operativa nel territorio regionale, qualora l'importo liquidato sia di importo superiore a 50.000 euro;



b) non alienare o cedere a terzi a qualunque titolo i prototipi o i progetti pilota per i quali non è stato applicato il recupero di cui all'art. 8, comma 4.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari, trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. In caso di inosservanza, l'ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

Art. 28.

Conferma delle agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui all'art. 27, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di destinazione di cui all'art. 27 per il periodo residuo.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. L'impresa comunica tempestivamente all'ufficio competente, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione. Trova applicazione il comma 3.

Art. 29.

Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo concesso

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda;

b) sia decorso inutilmente il termine assegnato per la comunicazione della data di effettivo avvio e di conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 10, comma 7;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'art. 20, comma 1;

d) siano variate, ai sensi dell'art. 24, comma 1, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideeterminazione del punteggio di valutazione, risultando lo stesso inferiore al punteggio minimo di 21 punti;

e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore ai limiti minimi previsti all'art. 11, comma 1;

f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 50 per cento;

g) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo;

h) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) ed i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, comma 1;

i) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 28.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero il contributo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 30.

Controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)).

Art. 32.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



Art. 33.

Norme transitorie e finali

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi alle domande di contributo presentate a valere sul decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12) e successive modifiche e integrazioni, continuano a trovare applicazione le disposizioni ivi previste.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2015), le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'anno 2014 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 e non finanziate per insufficiente disponibilità delle risorse finanziarie entro la chiusura dell'esercizio medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 18 della legge regionale n. 27/2014 le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate nell'anno 2013 a valere sul Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli-Venezia Giulia non finanziate per insufficiente disponibilità delle risorse finanziarie.

4. Alle domande di cui ai commi 2 e 3 si applicano le percentuali di contributo già applicate alle domande presentate nelle annualità 2013 e 2014 e finanziate, corrispondenti alle percentuali di cui al comma 2 dell'art. 16 del presente regolamento.

5. I termini del procedimento per la concessione del contributo per le domande di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. L'Ufficio competente richiede alle imprese che hanno presentato domanda di contributo ai sensi dei commi 2 e 3 conferma dell'interesse a sviluppare il progetto presentato nonché eventuale ulteriore documentazione per l'espletamento delle attività istruttorie delle domande di contributo.

Art. 34.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 0138/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12).

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(Riferito all'art. 6, comma 1)

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI
DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 non sono concessi:

a) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 non sono concessi:

a) aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

b) aiuti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'art. 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014, il regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

b) agli aiuti *ad hoc* a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

4. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 651/2014, il regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.



DEFINIZIONI

Ai fini del regolamento (UE) n. 651/2014 si intende per:

1. «Produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

2. «Prodotti agricoli»: prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

3. «Imprese in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibile a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e,

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO B

(Riferito all'art. 6, comma 2)

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI
DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:

a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA AI SENSI
DELL'ART. 2, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

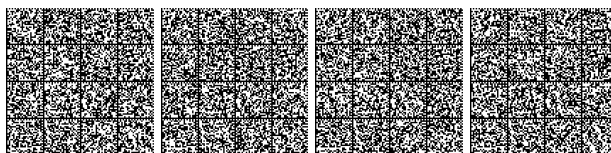
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

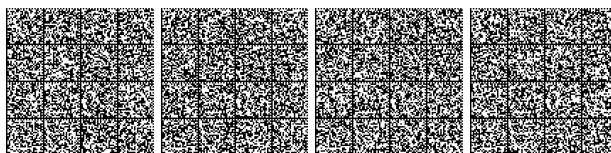


ALLEGATO C

(Riferito all'articolo 13, comma 9 lett. f), all'articolo 16, commi 1 e 5)

Criteri di valutazione e di priorità

Criteri di valutazione	Punteggio
1) Tipologia di intervento¹	
a) Progetti di ricerca industriale che prevedano anche la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale:	
- <u>prevalenza di spesa per attività di ricerca:</u>	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 56-65 max ☐
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 46-55 max ☐
- <u>prevalenza di spesa per attività di sviluppo sperimentale</u>	
III) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 36 max 45 ☐
IV) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 26 max 35 ☐
b) Progetti di ricerca industriale	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 36 max 45 ☐
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 26 max 35 ☐
c) Progetti di sviluppo sperimentale	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale	min 26 max 35 ☐
II) notevole miglioramento di prodotti o di processi produttivi o di servizi esistenti o di tecnologie consolidate	min 16 max 25 ☐
d) Progetti di innovazione concernenti servizi di consulenza in materia di innovazione	min 16 max 25 ☐
2) Criteri ambientali²	
a) Progetti i cui risultati riguardano l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti e la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche	min 1 max 5 ☐
b) Progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	min 1 max 5 ☐
3) Altri elementi di valutazione	

¹ I punteggi di cui ai criteri da a) a d) non sono cumulabili.² Nella relazione del progetto devono essere specificatamente descritte le ricadute positive in campo ambientale.

a) Progetto svolto in collaborazione con organismi di ricerca ³	min 4 max 8	☐
b) Nuovo brevetto da registrare ⁴	2	☐
4) Caratteristiche dell'impresa		
a) Microimprese	4	☐
b) Nuova impresa artigiana ⁵	4	☐
c) Imprenditoria giovanile ⁶	3	☐
d) Imprenditoria femminile ⁷	3	☐
5) Localizzazione in zone di svantaggio socio economico di cui agli Allegati E e F⁸		
a) Aree di cui all'articolo 107 3 c) del TFUE ⁹	3	☐
b) Comuni di montagna appartenenti alla fascia C	3	☐

Il punteggio minimo per l'ammissibilità a contributo è pari a 21.

Il punteggio finale attribuito al singolo progetto determina l'intensità del contributo, collocando lo stesso in uno dei seguenti tre livelli di valore:

- a) livello basso: punteggio finale compreso tra 21 e 36;
- b) livello medio: punteggio finale compreso tra 37 e 55;
- c) livello alto: punteggio finale pari o superiore a 56.

³ Allegare copia del contratto o del documento d'intesa con l'organismo di ricerca.

⁴ Nel progetto presentato devono essere previste le spese per l'ottenimento e la validazione dei brevetti.

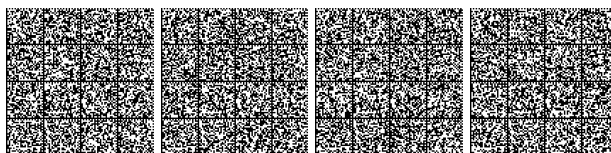
⁵ Imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risulta iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non più di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

⁶ Imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

⁷ Imprese individuali gestite da donne o società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.

⁸ I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

⁹ Ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) Trattato CE.



ALLEGATO D

(Riferito all'articolo 8, comma 3, lettere b) e c)

Spese per il personale
Tabella standard di costi unitari

Personale dipendente dedicato al progetto	
A) Responsabile della ricerca:	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

Titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori	
Qualifica	Costo orario
A) Responsabile della ricerca	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00



ALLEGATO E

(Riferito all'art. 16, comma 1 e all'art. 24, comma 1)

ELENCO DEI COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE DI CUI ALL'ART. 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C),
DEL TFUE (EX ART. 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C) DEL TRATTATO CE).

(Decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014 della Commissione europea di approvazione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, che individua le aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale in base alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020).

Provincia di Udine

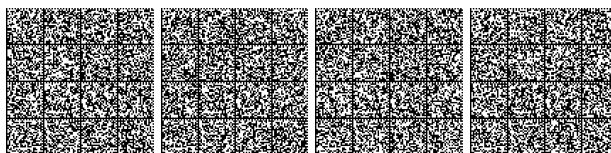
Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa

Provincia di Gorizia

Cormons

Provincia di Pordenone

Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini



ALLEGATO F

(Riferito all'articolo 16, comma 1 e all'articolo 24, comma 1)

Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fريس, Maiaso, Tartinis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castelmonte
Pulfero	UD	
Ravascletto	UD	
Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	



Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2015, n. 0112/Pres.

Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 24 del 17 giugno 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), come modificata dall'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);

Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 28 della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali: "La Regione sostiene: *a*) il teatro amatoriale regionale; *b*) il settore del folclore regionale; *c*) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali; *d*) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali" e "[...] la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti: *a*) l'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia; *b*) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG); *c*) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI); *d*) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG)";

Visti, in particolare, i finanziamenti annuali previsti dall'art. 28, comma 3, della legge regionale 16/2014, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, destinati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi;

Visto, altresì, l'art. 28, comma 3 bis, della legge regionale, ai sensi del quale "Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento ed allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati";

Visto il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi ed ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 923 del 15 maggio 2015, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";

Visto che, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 25 maggio 2015 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione della Giunta regionale 923/2015;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2015, n. 1032;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del



trattato), detta disposizioni in materia di sostegno finanziario ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge, da realizzare mediante stipula di apposite Convenzioni con i soggetti individuati puntualmente dall'art. 28, comma 2, della legge, disciplinando, in particolare, i seguenti aspetti:

a) modalità di attuazione del sostegno di cui all'art. 28, comma 1, della legge;

b) modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate ai soggetti rappresentativi, di cui all'art. 28, comma 3, della legge, e ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi, di cui all'art. 28, comma 3-bis, primo periodo, della legge;

c) modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, ai sensi all'art. 28, comma 3-bis, secondo periodo, della legge;

d) criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi, di cui all'art. 28, comma 3-bis, primo periodo, della legge;

e) criteri minimi delle Convenzioni di cui all'art. 28, comma 3, della legge.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione riconosce l'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata FITA-UILT FVG, di rilevanza regionale per le finalità di sostegno al teatro amatoriale regionale, da realizzarsi mediante la stipula di apposita Convenzione tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale, all'Associazione medesima a sostegno del funzionamento e dello sviluppo delle attività della stessa e dei soggetti ad essa affiliati, svolte anche fuori regione.

2. La Regione riconosce l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG), di rilevanza regionale per le finalità di sostegno al settore del folclore regionale, da realizzare mediante la stipula di apposita Convenzione tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale, all'Unione medesima a sostegno del funzionamento e dello sviluppo delle attività della stessa e dei soggetti ad essa affiliati, svolte anche fuori regione.

3. La Regione riconosce l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI), di rilevanza regionale per le finalità di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali, da realizzare mediante la stipula di apposita Convenzione tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale, all'Unione medesima a sostegno del funzionamento e dello sviluppo delle attività della stessa e dei soggetti ad essa affiliati, svolte anche fuori regione.

4. La Regione riconosce l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome – Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), di rilevanza regionale per le finalità di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali, da realizzare mediante la stipula di apposita Convenzione tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale, all'Associazione medesima a sostegno del funzionamento e dello sviluppo delle attività della stessa e dei soggetti ad essa affiliati, svolte anche fuori regione.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) soggetti rappresentativi: FITA-UILT FVG, UGF FVG, USCI e ANBIMA FVG, e le rispettive articolazioni provinciali e locali;

b) soggetti affiliati: i soggetti, pubblici o privati, affiliati ai soggetti rappresentativi;

c) Convenzione: le convenzione sottoscritta dalla Regione con i soggetti rappresentativi ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge.

Art. 4.

Utile ragionevole

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (CE) 651/2014, si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dall'attività istituzionale oggetto di contributo il

tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere modificato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, l'importo del finanziamento non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole, ai sensi del regolamento (CE) 651/2014. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

Capo II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E CONVENZIONI CON I SOGGETTI RAPPRESENTATIVI

Art. 5.

Sostegno regionale

1. Il sostegno regionale al teatro amatoriale, al folclore, ai cori e alle bande è effettuato tramite il finanziamento annuale ai soggetti rappresentativi, che è destinato:

a) al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge;

b) al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati, ai sensi dell'art. 28, comma 3-bis, della legge.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 3-bis, delega ai soggetti rappresentativi l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti di corresponsione delle quote del finanziamento annuale destinato ai soggetti affiliati ai sensi del comma 1, lettera b), secondo le modalità indicate nel Capo III.

Art. 6.

Convenzioni tra Regione e soggetti rappresentativi

1. La Convenzione disciplina i termini e le modalità di attuazione del finanziamento annuale di cui all'art. 5, in conformità ai criteri minimi fissati dall'art. 7.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lo schema di Convenzione è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività culturali.

3. La Convenzione è sottoscritta nel termine di trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

Art. 7.

Criteri minimi della Convenzione con i soggetti rappresentativi

1. Sono criteri minimi della Convenzione:

a) gli obiettivi dell'intervento di sostegno;

b) l'esatta determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate, rispettivamente, al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), secondo le modalità indicate al Capo III;

c) l'esatta e dettagliata definizione dei criteri di riparto, previsti dall'art. 18, comma 2, tra i soggetti affiliati della quota del finanziamento annuale, ad essi destinata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), nel rispetto degli obiettivi stabiliti in Convenzione;

d) le modalità e la tempistica di trasferimento ai soggetti affiliati della quota del finanziamento annuale di cui essi sono destinatari a seguito del riparto di cui alla lettera c);



e) le modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione;

f) l'assunzione da parte del soggetto rappresentativo di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Regione da ogni responsabilità;

g) le modalità di pubblicizzazione del sostegno regionale al settore oggetto di Convenzione;

h) le modalità di comunicazione alla Regione dell'elenco dei soggetti affiliati e degli aggiornamenti dello stesso;

i) la durata della Convenzione, non superiore ad un anno, salvo quanto previsto dall'art. 25.

Art. 8.

Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di sostegno

1. Il soggetto rappresentativo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione delle Convenzione, propone un Programma annuale di sostegno, di seguito denominato Programma. Il Programma è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo agli interventi previsti nell'esercizio di riferimento dal soggetto rappresentativo. Il Programma, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto rappresentativo, e che equivale a domanda di concessione del finanziamento regionale, è presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredato della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali:

a) il quadro economico-finanziario preventivo relativo al funzionamento e allo sviluppo delle attività del soggetto rappresentativo, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), previsti nell'esercizio di riferimento, articolato nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 11, nei limiti delle percentuali massime ivi fissate e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 10;

b) il bilancio preventivo del soggetto rappresentativo dell'annualità cui si riferisce il finanziamento regionale;

c) la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto rappresentativo.

2. Il Programma deve essere approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il Direttore centrale, entro il medesimo termine, può proporre modifiche, correzioni e integrazioni al Programma, subordinando eventualmente la sua approvazione all'accoglimento di tali proposte. In tal caso, il soggetto rappresentativo presenta nuovamente il Programma modificato, che deve essere approvato con decreto del Direttore centrale entro i successivi trenta giorni.

Art. 9.

Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), è concessa dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata al soggetto rappresentativo per l'importo corrispondente al settanta per cento della quota stessa entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'art. 8, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. L'importo rimanente è liquidato al soggetto rappresentativo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego della medesima quota di finanziamento, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto rappresentativo, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 10.

Principi generali per l'ammissibilità dei costi

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dai soggetti rappresentativi, che rispettano i seguenti principi generali:

a) siano relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività svolte nell'esercizio di riferimento;

b) siano generati durante tale periodo dell'attività finanziata, siano ad esso chiaramente riferibili e siano sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) siano sostenuti dal soggetto rappresentativo.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-ter della legge:

a) sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione del Programma ai sensi dell'art. 8, comma 1;

b) le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 11.

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:

a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali costi di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal soggetto rappresentativo per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto rappresentativo impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del soggetto rappresentativo; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

b) costi di rappresentanza, costituite esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto rappresentativo;

d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto rappresentativo, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;

e) costi generali di funzionamento del soggetto rappresentativo, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; costi relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto rappresentativo e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relative agli automezzi intestati ai soggetti rappresentativi.



2. I costi generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità all'attività istituzionale del soggetto rappresentativo.

Art. 12.

Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) tasse e imposte al cui versamento sono tenuti i soggetti rappresentativi, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'art. 11;
- c) contributi in natura;
- d) costi per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altri costi privi di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) costi per oneri finanziari;
- i) costi per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici, configurabili come attività a carattere commerciale.

Art. 13.

Documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto rappresentativo, ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto rappresentativo e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto rappresentativo tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto rappresentativo dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto rappresentativo e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto rappresentativo.

Art. 14.

Termini e modalità di rendicontazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi

1. Il soggetto rappresentativo deve presentare a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessio-

ne del finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 43 del legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio.

2. L'elenco analitico, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, riporta distintamente i documenti giustificativi di spesa intestati al soggetto rappresentativo.

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Al rendiconto sono allegati:

a) il quadro economico consuntivo degli interventi relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, realizzati nell'annualità oggetto finanziamento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali;

b) la relazione illustrativa riepilogativa e dettagliata degli interventi, relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, realizzati e svolti nell'annualità oggetto di finanziamento, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;

c) il bilancio consuntivo annuale del soggetto rappresentativo;

5. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del soggetto rappresentativo di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

6. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Capo III

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO ANNUALE DESTINATE AI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI E AI SOGGETTI AFFILIATI AI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI

Art. 15.

Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati

1. La determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate, rispettivamente, al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), viene effettuata in ciascuna Convenzione, sulla base della spesa storica destinata ai soggetti rappresentativi medesimi e ai soggetti affiliati, rilevata sia dai finanziamenti regionali ad essi rivolti che dagli incentivi corrisposti dai soggetti rappresentativi ai soggetti affiliati negli ultimi cinque anni.

2. La quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), non può comunque superare il sessanta per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento annuale.

Capo IV

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI E CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DESTINATE AI SOGGETTI AFFILIATI

Art. 16.

Delega ai soggetti rappresentativi dell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai contributi ai soggetti affiliati

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 3-bis, della legge, la Regione delega ai soggetti rappresentativi l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti di corresponsione delle quote del finanziamento annuale destinato ai soggetti affiliati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b).



Art. 17.

Concessione e liquidazione ai soggetti rappresentativi della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), è concessa dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata al soggetto rappresentativo per l'importo corrispondente al settanta per cento della quota stessa entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'art. 8, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. L'importo rimanente è liquidato al soggetto rappresentativo entro sessanta giorni all'approvazione del rendiconto dell'impiego della medesima quota di finanziamento, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 18.

Criteri di riparto ai soggetti affiliati della quote di finanziamento annuale ad essi destinate

1. Il soggetto rappresentativo, delegato dalla Regione ai sensi all'art. 28, comma 3-bis, secondo periodo, della legge, provvede a ripartire tra i soggetti propri affiliati la quota del finanziamento annuale, ad essi destinata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), nel rispetto degli obiettivi stabiliti in Convenzione.

2. Le procedure di riparto di cui al comma 1 rispettano i seguenti criteri:

- a) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte;
- b) interventi da realizzarsi in zone carenti o decentrate;
- c) provenienza geografica dei soggetti affiliati rispetto alla località di svolgimento delle attività e manifestazioni;
- d) qualità delle proposte artistiche e grado di innovatività delle stesse;
- e) partecipazione a manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
- f) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia tra soggetti affiliati per il perseguimento di obiettivi comuni;
- g) spesa storica destinata ai singoli soggetti affiliati, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dai soggetti rappresentativi negli ultimi cinque anni.

3. I criteri di valutazione delle iniziative ed attività dei soggetti affiliati, finanziate dai soggetti rappresentativi, sono dettagliati nella Convenzione ai sensi dell'art. 7, lettera c).

Art. 19.

Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti affiliati

1. I soggetti affiliati presentano domanda di incentivo ai soggetti rappresentativi, allegando alla stessa il programma delle attività o manifestazioni proposte ed un preventivo di spesa, da cui desumere gli elementi per la valutazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 2 e dei criteri dettagliati nella Convenzione ai sensi dell'art. 7, lettera c).

2. Le domande sono valutate e selezionate dai soggetti rappresentativi mediante la procedura valutativa a bando disciplinata dall'art. 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.

3. I soggetti rappresentativi comunicano ai soggetti affiliati l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande, e l'eventuale provvedimento di concessione dell'incentivo, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. I soggetti rappresentativi possono liquidare un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al settanta per cento dello stesso. L'importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo di cui all'art. 20, comma 3.

4. Il soggetto rappresentativo comunica gli atti di riparto alla Regione. Gli atti di riparto sono altresì pubblicati sul sito internet istituzionale del soggetto rappresentativo.

5. Salvo quanto previsto dal presente Capo, il procedimento contributivo è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 7/2000, ove applicabili.

Art. 20.

Costi ammissibili e termini e modalità di rendicontazione

1. I soggetti affiliati rendicontano l'incentivo ad essi spettante sulla base del riparto di cui all'art. 18, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel Capo III, Titolo II, della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione di cui all'art. 19, comma 3. A tale elenco è allegata, per ogni attività o manifestazione realizzata, una breve relazione illustrativa riepilogativa, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti.

2. I costi ammissibili e non ammissibili a rendiconto e le modalità di documentazione della spesa sono disciplinati dagli articoli 11, 12 e 13.

3. I soggetti rappresentativi controllano il rendiconto di cui al comma 1 e comunicano ai soggetti affiliati l'esito del procedimento di approvazione dello stesso, entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

4. Il soggetto rappresentativo deve presentare alla Regione a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, l'elenco delle rendicontazioni presentate dai soggetti affiliati.

5. Il soggetto rappresentativo tiene a disposizione del Servizio tutti gli elenchi analitici della documentazione giustificativa di spesa e le relazioni illustrative riepilogative trasmessi dai soggetti affiliati ai sensi del comma 1, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio.

6. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 4, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del soggetto rappresentativo di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

7. Il rendiconto di cui al comma 4 è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI E DI REVOCA DEL CONTRIBUTI

Art. 21.

Obblighi di comunicazione dei soggetti rappresentativi

1. Ciascun soggetto rappresentativo ha l'obbligo di comunicare, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella Convenzione, l'elenco dei soggetti affiliati e gli aggiornamenti dello stesso nonché gli atti di riparto della quota del finanziamento annuale destinata ai soggetti affiliati.

Art. 22.

Revoca, rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Il contributo è rideterminato nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso. In tal caso, sulla somma liquidata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di liquidazione stessa.

2. Il contributo è revocato qualora dall'esame delle relazioni allegate ai rendiconti, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non sono stati raggiunti.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso previsto dall'art. 4, comma 3.

Art. 23.

Modalità dei controlli a campione

1. Il Servizio competente in materia di attività culturali dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000.



2. La percentuale dei rendiconti da sottoporre al controllo a campione è pari al 25 per cento di quelli presentati dai soggetti rappresentativi ai sensi dell'art. 14. La scelta dei rendiconti da controllare è effettuata con sorteggio casuale in riferimento al totale di quelli presentati per il procedimento in esame.

3. Per ciascun soggetto rappresentativo sorteggiato ai sensi del comma 2, il Servizio procede altresì al controllo a campione di una percentuale non inferiore al 10 per cento dei rendiconti presentati dai singoli soggetti affiliati al rispettivo soggetto rappresentativo ai sensi dell'art. 20. La scelta dei rendiconti da controllare è effettuata con sorteggio casuale in riferimento al totale di quelli presentati per il procedimento in esame. Il controllo riguarda altresì la documentazione contabile attestante l'avvenuta liquidazione, da parte del soggetto rappresentativo, del contributo regionale agli affiliati.

4. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 24.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. I soggetti rappresentativi e i soggetti affiliati tengono a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Aiuti di Stato

1. Il finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della legge, è concesso in esenzione, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (CE) 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 26.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2015, il termine per l'approvazione degli schemi di Convenzione di cui all'art. 6 decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Convenzione avrà validità sino al 31 dicembre 2015.

2. La Regione si riserva la facoltà di rinnovare le Convenzioni stipulate per il 2015 anche per le annualità successive, mediante scambio di consenso con i soggetti rappresentativi.

Art. 27.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: il Presidente: SERRACCHIANI

15R00357

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13.

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 187 del 30 luglio 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

15R00398

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14.

Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 188 del 30 luglio 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I

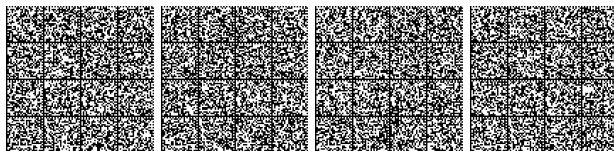
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi:

a) promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2;



b) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi relativi alla lettera a) del presente comma, definendone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici e assicurando e favorendo la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti.

2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a:

a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;

b) ottimizzare l'impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte;

c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del "privato sociale".

Art. 2.

Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità

1. Ai fini della presente legge la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua e disciplina gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone. La valutazione, con riferimento alla funzionalità della persona, è orientata ad individuare i sostegni necessari a ricostruire condizioni atte a superare o quantomeno ridurre in modo significativo le fragilità e vulnerabilità rilevate.

3. Restano fermi i diritti nonché le prestazioni assicurate dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento:

a) alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b) alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), a proposito delle persone svantaggiate;

c) al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, a proposito dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili;

d) ad ulteriori normative regionali, nazionali ed europee.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I

PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO INTEGRATO

Art. 3.

Linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari

1. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, approva le linee di programmazione integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di norma con cadenza triennale.

2. Le linee di programmazione integrata di cui al comma 1 contengono gli obiettivi, le priorità degli interventi, le risorse nonché i criteri di riparto territoriale, l'elenco delle azioni ammissibili e le regole di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Tali linee sono emanate dalla Giunta regionale previo parere della commissione assembleare competente.

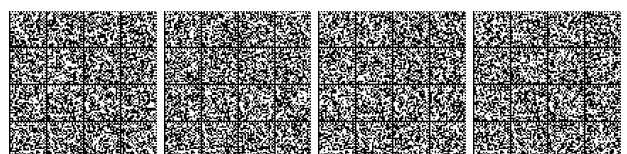
3. Le linee di programmazione individuano le competenze degli operatori che costituiscono le equipe e definiscono i necessari percorsi formativi.

Art. 4.

Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari e programmi di attuazione annuale

1. Il Piano integrato territoriale dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, di seguito denominato "Piano integrato", è predisposto sulla base delle linee di programmazione regionale di cui all'articolo 3 ed ha, di norma, durata triennale. Esso individua gli obiettivi, le priorità, le misure d'intervento e organizzazione delle equipe multiprofessionali di cui all'articolo 11 e prevede modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), nonché con il piano di zona di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. Il Piano integrato viene approvato presso ciascuno degli ambiti distrettuali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), individuati dalla Regione.



3. In applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Piano integrato è approvato con accordo di programma tra i seguenti soggetti:

a) la Regione, cui spetta l'iniziativa concernente la promozione del Piano integrato e la convocazione delle organizzazioni di cui al comma 6;

b) l'Azienda unità sanitaria locale;

c) i comuni o le unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza).

4. Nell'ambito delle misure di cui al comma 1 i soggetti istituzionali che hanno concluso l'accordo di programma di cui al comma 3 assumono l'impegno di erogare le prestazioni di propria competenza.

5. Il Piano integrato si articola in programmi di attuazione annuale, finalizzati alla specifica definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, in funzione delle diverse tipologie di intervento.

6. Il Piano integrato e la programmazione annuale costituiscono oggetto di consultazione e confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e datoriali territoriali più rappresentative al livello regionale, individuate dai componenti della commissione regionale tripartita (CRT) di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e la commissione assembleare competente.

Art. 5.

Concertazione regionale

1. Quando consultata dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, la CRT opera in composizione allargata a tutti gli assessori regionali coinvolti. Alle sedute della CRT partecipano rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale competenti negli ambiti sociale e sanitario.

Art. 6.

Risorse

1. Le risorse regionali sono programmate solo unitamente alle ulteriori risorse individuate dai soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali nonché della cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, sentito il parere della commissione assembleare competente, individua per ciascun Piano integrato i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

Art. 7.

Revisione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego

1. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente e consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può provvedere a modificare gli ambiti territoriali dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, i cui ambiti sono individuati dalla Regione.

Capo II

GESTIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI

Art. 8.

Modalità di gestione integrata

1. La gestione integrata dei servizi del lavoro, sociale e sanitario costituisce la modalità d'intervento per sostenere le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

2. Tale modalità d'intervento è attivata secondo le disposizioni del presente Capo.

Art. 9.

Accesso alle prestazioni integrate dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari

1. Le persone destinatarie delle prestazioni integrate, erogate attraverso i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, possono rivolgersi indifferentemente al centro per l'impiego, al servizio sociale territoriale ovvero al servizio sanitario presso i quali si svolge il primo accesso alle prestazioni integrate.

2. Il centro per l'impiego, il servizio sociale territoriale e il servizio sanitario prevedono l'intervento di un'equipe multiprofessionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere le condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 10.

Verifica della condizione di fragilità e vulnerabilità e presa in carico unitaria

1. La condizione di fragilità e vulnerabilità viene accertata dagli operatori facenti parte di un'equipe multiprofessionale, che a tal fine si avvale degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le modalità di cui al presente Capo.



2. In presenza della condizione di cui al comma 1 viene stabilita una presa in carico unitaria della persona.

Art. 11.

Equipe multiprofessionale

1. La presa in carico unitaria viene realizzata da parte di un'equipe multiprofessionale, di cui fanno parte operatori appartenenti ai diversi servizi specificamente coinvolti.

2. Nell'equipe multiprofessionale è sempre presente un operatore del centro per l'impiego; sono inoltre presenti un operatore dei servizi sociali nonché dei servizi sanitari, anche cumulativamente, in relazione alle problematiche concernenti la persona.

Art. 12.

Attività dell'equipe multiprofessionale

1. L'equipe multiprofessionale opera considerando la persona in maniera globale e unitaria e utilizzando le distinte competenze specialistiche degli operatori componenti.

2. L'equipe multiprofessionale, una volta accertata la condizione di fragilità e vulnerabilità della persona e realizzata la presa in carico unitaria, predispone un programma personalizzato d'interventi, ne rileva e verifica gli effetti, provvedendo, ove necessario, a ridefinire il programma personalizzato.

Art. 13.

Programma personalizzato d'interventi

1. Il programma personalizzato d'interventi individua l'insieme delle azioni finalizzate all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

2. Le azioni nonché gli interventi stabiliti nel programma personalizzato sono quelli offerti dai soggetti istituzionali e dai servizi pubblici e privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, coinvolti, ai sensi della disciplina vigente, secondo le previsioni dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.

3. Il programma personalizzato d'interventi viene elaborato in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le competenze e le propensioni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, tenendo altresì conto del supporto personale ed economico su cui le medesime possono contare.

4. Il programma personalizzato d'interventi viene sottoscritto dai componenti dell'equipe multiprofessionale nonché dalla persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

5. L'equipe multiprofessionale e la persona in condizioni di fragilità e vulnerabilità concordano anche gli impegni che, in coerenza con il programma personalizzato d'interventi, quest'ultima è tenuta ad assumere, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 15.

Art. 14.

Responsabile della gestione del programma personalizzato d'interventi

1. L'equipe multiprofessionale affida la gestione del programma personalizzato d'interventi a un responsabile, individuato in considerazione delle specifiche problematiche concernenti la persona interessata.

2. Il responsabile del programma personalizzato:

a) coordina l'attuazione degli interventi;

b) è il referente dell'equipe multiprofessionale nei confronti degli interlocutori esterni;

c) cura la continuità degli interventi programmati, la rilevazione e la verifica dei risultati ottenuti nonché, ove necessario, propone all'equipe multiprofessionale la ridefinizione del programma personalizzato.

Art. 15.

Prestazioni pubbliche e condizionalità

1. Nel programma personalizzato d'interventi sono previste le modalità di verifica degli impegni assunti dalla persona.

2. Il mancato rispetto, da parte di quest'ultima, degli impegni previsti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, può comportare la decadenza dalla fruizione dei servizi erogati dai soggetti coinvolti nell'elaborazione dei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.

3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali vengono assunti gli impegni previsti nel programma personalizzato e le regole dell'eventuale decadenza.

Art. 16.

Formazione e aggiornamento degli operatori nei servizi pubblici integrati

1. Agli operatori di cui all'articolo 9 sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua altresì nelle linee di programmazione regionale i criteri di distribuzione e d'impiego delle risorse per ciascuno degli ambiti distrettuali.

3. Nei limiti di tali previsioni i programmi di formazione e aggiornamento professionale sono definiti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.

4. I programmi di formazione e aggiornamento di cui al comma 1 devono riguardare anche la conoscenza della disciplina degli istituti di cui al Titolo III e del sistema d'incentivi al lavoro previsti dalla disciplina nazionale e regionale vigente.



Art. 17.

Sistemi informativi

1. Al fine di realizzare la più efficace cooperazione applicativa tra sistemi informativi dei servizi coinvolti nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale:

- a) individua standard informativi omogenei;
- b) definisce i requisiti minimi in termini di hardware e software da assicurare a livello territoriale;
- c) stabilisce le regole e condizioni attraverso cui viene resa consultabile l'intera serie delle operazioni realizzate dai servizi pubblici integrati.

2. I sistemi informativi coinvolti nel loro sviluppo saranno informati a criteri di efficacia e accessibilità per gli utenti.

TITOLO III

STRUMENTI D'INSERIMENTO AL LAVORO

Capo I

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ

Art. 18.

Orientamento, supporto individuale e formazione professionale

1. La Regione individua azioni, strumenti, modalità e interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2.

2. Tali azioni, strumenti, modalità e interventi sono definiti e finanziati dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri d'individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.

3. Nei limiti di tali previsioni le azioni e gli interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale sono definiti nel Piano integrato e nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è aggiunta la seguente: "c-bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26-octies".

2. Dopo l'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 26-octies

Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

1. I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.

2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.

3. A seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2.

4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.

5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 4.

6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015."

Art. 20.

Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità

1. Possono essere promossi a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità tirocini appartenenti all'insieme delle tipologie previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, secondo la valutazione espressa dai componenti dell'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 10.

2. L'equipe multiprofessionale è in tali casi altresì responsabile della valutazione e decisione sulle deroghe previste dalla normativa, a proposito, in particolare, dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del 2005.



3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può individuare deroghe in materia di disciplina e importo dell'indennità per i tirocini disciplinati ai sensi dell'articolo 26-*octies* della legge regionale n. 17 del 2015.

4. La Regione sostiene progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, anche tenendo conto delle buone prassi consolidate nei territori. Rientrano in questo ambito anche le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua tali progetti nelle linee di programmazione regionale.

Capo II

RAPPORTI DI LAVORO

Art. 21.

Forme giuridiche di lavoro

1. L'inserimento al lavoro viene perseguito e realizzato attraverso il rafforzamento personale e il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché all'efficace riproposizione presso altri datori di lavoro.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, sono impiegate le forme di flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato d'interventi, sentite in sede aziendale le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.

3. La Regione promuove la stipulazione di contratti collettivi che disciplinano tali forme di flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale.

Art. 22.

Misure di sostegno all'inserimento al lavoro

1. Gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, possono essere raggiunti anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i contratti di lavoro di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La Regione può stipulare con le agenzie di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,

di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) accreditate una convenzione, volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Nel rispetto delle previsioni del programma personalizzato d'interventi possono anche essere stabilite modalità parziali o esclusive di telelavoro.

4. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua gli elementi e i contenuti della convenzione di cui al comma 2, anche con riferimento alle condizioni di lavoro, nonché i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di telelavoro debbono avere, all'interno delle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.

Capo III

IMPRESE, DATORI DI LAVORO, COOPERATIVE SOCIALI

Art. 23.

Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale

1. La Regione individua come fondamentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la creazione e il mantenimento di una relazione costante con le imprese e i datori di lavoro.

2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro, secondo le previsioni degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 17 del 2005 nonché dell'articolo 17 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), coinvolgendo le imprese e i datori di lavoro nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 24.

Promozione delle opportunità di lavoro

1. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione.

2. Al fine di consentire l'inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, vengono corrisposti contributi ai soggetti di cui al comma 1 in riferimento a:

a) acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l'inserimento di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;

b) formazione e impiego di personale di esclusivo ausilio alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

3. La disciplina e le condizioni di accesso agli incentivi e ai contributi sono previste dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri d'individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.



4. Resta fermo che le misure di finanziamento degli incentivi e contributi destinati a specifiche categorie di persone, rientranti nell'ambito individuato dall'articolo 2, comma 3, non sono utilizzabili allo scopo di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione degli incentivi e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuali di cui all'articolo 4, comma 5.

6. Gli incentivi sono riconosciuti in coerenza con le previsioni del programma personalizzato d'interventi.

Art. 25.

Cooperative sociali

1. La Giunta regionale individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del lavoro di cui all'articolo 3, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"), al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge.

2. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 il Piano integrato e i programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5:

a) stabiliscono una permanente interazione con le cooperative sociali del territorio;

b) individuano le condizioni d'inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità presso le cooperative sociali, in particolare di tipo B;

c) verificano le possibilità di attribuzione e affidamento di servizi, da parte di soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione di entrambi, anche a beneficio delle cooperative sociali di tipo B.

Capo IV

ATTIVITÀ AUTONOMA E IMPRENDITORIALE

Art. 26.

Percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, secondo le previsioni del programma personalizzato d'interventi, sono individuati e realizzati percorsi volti a permettere alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi e imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all'interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società, anche cooperative.

Art. 27.

Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale

1. I percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale di cui all'articolo 26 sono sostenuti attraverso idonee e specifiche misure individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce i requisiti minimi d'implementazione, sviluppo e gestione degli incubatori d'impresa. Attraverso tali requisiti sono esplicitate le caratteristiche logistiche e organizzative nonché professionali, necessarie per garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.

3. Gli incubatori assicurano l'accessibilità e la stabilità del servizio, la sua diffusione nel territorio regionale, la competenza professionale degli operatori, l'attivazione e la gestione di una rete territoriale di attori che accompagnano la nascita e lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale.

4. Le misure in oggetto prevedono la predisposizione di servizi strumentali all'avvio e allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale, tra cui l'accesso al credito di cui all'articolo 29, che saranno erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Art. 28.

Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale

1. La Regione prevede misure di sostegno finanziario a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità coinvolti nelle iniziative indicate nell'articolo 26, nonché forme di sostegno per le spese sostenute, anche in connessione agli acquisti strumentali realizzati.

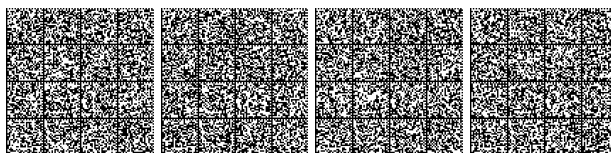
2. La disciplina e le condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziario e ai contributi sono precisate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, ove sono pure individuate le risorse necessarie per il finanziamento nonché i criteri sulla cui base queste sono distribuite alle circoscrizioni territoriali distrettuali.

3. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione delle misure di sostegno finanziario e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 29.

Accesso agevolato al credito

1. La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo e imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità anche favorendone l'accesso al credito.



2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua i criteri e le condizioni, anche di durata temporale, delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella forma del microcredito, e su questa base sottoscrive convenzioni con gli istituti di credito.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Monitoraggio

1. La Regione realizza il monitoraggio periodico degli interventi di attuazione della presente legge e ne tiene conto ai fini dell'elaborazione delle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di cui all'articolo 3.

Art. 31.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di destinatari coinvolti, informazioni su:

- a) le attività svolte;
- b) i soggetti coinvolti, pubblici e privati;
- c) i tirocini attivati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del 2005;
- d) i risultati raggiunti rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.

2. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente, in sede di prima applicazione, un rapporto sull'attuazione della presente legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.

3. Le strutture della Giunta, i servizi per l'impiego, i servizi sociali e i servizi sanitari si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 ottobre 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 2015

BONACCINI

(Omissis).

15R00399

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015, n. 46.

Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 15 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Capo I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II

Festa della Toscana

Art. 2 - Celebrazione della Festa della Toscana

Art. 3 - Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana

Capo III

Pianeta Galileo

Art. 4 - Programmi e modalità organizzative di Pianeta Galileo

Capo IV

Premio Impresa + Innovazione + Lavoro

Art. 5 - Programmi e modalità organizzative del Premio Impresa + Innovazione + Lavoro

Capo V

Premio Franca Pieroni Bortolotti

Art. 6 - Programmi e modalità organizzative del Premio Franca Pieroni Bortolotti

Capo VI

Norme finanziarie e finali

Art. 7 - Norma finanziaria

Art. 8 - Abrogazioni

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;



Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere *b), f), i), n), o), r)* ed *u)*, e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009 n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale tesi a valorizzare la promozione della cultura e del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico e a mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della Regione;

2. Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, il Pianeta Galileo, il Premio Impresa + Innovazione + Lavoro e il Premio Franca Pieroni Bortolotti;

3. Dal 2001 il Consiglio regionale celebra annualmente la Festa della Toscana, ricorrenza dedicata alla prima abolizione in Europa della pena di morte da parte del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I, avvenuta il 30 novembre 1786, attraverso la realizzazione e/o il sostegno ad iniziative diffuse sul territorio regionale finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale su questa ed altre tematiche di interesse generale, appositamente individuate annualmente dall'Ufficio di Presidenza;

4. La Festa della Toscana è la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che, in Toscana, ha trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Pianeta Galileo è un programma di divulgazione scientifica attivato dal Consiglio regionale, a partire dal 2004, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *i)*, dello Statuto, con lo scopo di raccordare gli istituti scolastici con le università e gli enti che operano sul territorio regionale nel campo della ricerca e dell'educazione scientifica, per consentire alle giovani generazioni, agli studenti e, in generale, al più ampio pubblico, di accedere alla conoscenza scientifica intesa, non solo come possesso di competenze specifiche, ma, soprattutto, come capacità di capire le scienze e le sue applicazioni tecnologiche, di valutarne l'uso sociale e di comprenderne le finalità;

6. Il Consiglio regionale, con Pianeta Galileo, intende promuovere la cultura e il sapere scientifico nel rispetto della persona umana e della libertà della ricerca scientifica, con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una piena e consapevole cittadinanza scientifica;

7. Il programma delle attività di Pianeta Galileo, così come si è articolato negli anni, si caratterizza come un'offerta educativa eterogenea, articolata in varie sezioni tematiche: lezioni-incontro, convegni, mostre, laboratori, seminari, visite guidate, ed altre iniziative collaterali tra le quali, in particolare, «Primo incontro con la Scienza», istituito nel 2008, e «Premio Giulio Preti», istituito nel 2006;

8. Nel 2013 è stata realizzata, in attuazione delle finalità dell'articolo 4, comma 1, lettera *n)*, dello Statuto,

la prima edizione del Premio Impresa + Innovazione + Lavoro, con l'intento di rivolgersi alle imprese toscane che, con l'acquisizione o l'adesione a buone pratiche di innovazione, hanno realizzato una crescita quantitativa e qualitativa della propria attività, assicurando il proprio contributo allo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità regionale, in collaborazione e/o con il supporto di enti e organizzazioni pubbliche e private operanti in Toscana;

9. Nella seconda edizione del Premio, che si è svolta nel 2014, sono state coinvolte anche le organizzazioni toscane afferenti al terzo settore in considerazione delle variegate funzioni e del ruolo svolto dalle stesse nel campo dell'utilità sociale e dell'interesse generale;

10. Dal 2012 il Consiglio regionale organizza, nell'ambito della propria attività istituzionale di rappresentanza, il Premio Franca Pieroni Bortolotti, iniziativa finalizzata alla valorizzazione, in ottemperanza alle disposizioni statutarie, della ricerca storica sulle donne e sulla questione di genere come strumento di valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica;

11. Alla luce delle esperienze fin qui svolte, appare opportuno supportare il programma dei quattro eventi istituzionali di cui al punto 2, con una specifica ed unitaria fonte normativa, al fine di razionalizzare le relative programmazioni e modalità organizzative, nonché di creare un impianto stabile e duraturo nel tempo per appuntamenti che si ripetono annualmente coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti;

Approva la presente legge

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione promuove la valorizzazione dei principi generali e delle finalità principali della propria azione di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto mediante la realizzazione, da parte del Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, delle iniziative di cui alla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1, possono svolgersi con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, di altri enti ed istituzioni pubbliche, del mondo dell'associazionismo di volontariato e del privato non lucrativo della Toscana, coinvolti tramite procedure di evidenza pubblica, sottoscrizione di accordi o altri strumenti previsti dalla legge.

3. Le iniziative di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con le linee di indirizzo delle relazioni previsionali e programmatiche approvate dal Consiglio regionale.



Capo II
FESTA DELLA TOSCANA

Art. 2.

Celebrazione della Festa della Toscana

1. La celebrazione della Festa della Toscana, già istituita con la legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana), si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell'abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I.

Art. 3.

Programmi e modalità organizzative della Festa della Toscana

1. L'Ufficio di presidenza, anche d'intesa con la Giunta regionale, determina, con deliberazione, i programmi e stabilisce le modalità organizzative della Festa della Toscana ed il relativo finanziamento.

2. L'Ufficio di presidenza può individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.

Capo III
PIANETA GALILEO

Art. 4.

Programmi e modalità organizzative di Pianeta Galileo

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, realizza annualmente il programma di divulgazione scientifica Pianeta Galileo definito in collaborazione con gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca che operano nel territorio regionale nel campo della ricerca e dell'educazione scientifica.

2. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative dell'evento ed il relativo finanziamento.

Capo IV
PREMIO IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO

Art. 5.

Programmi e modalità organizzative del Premio Impresa + Innovazione + Lavoro

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, realizza annualmente il Premio Impresa + Innovazione + Lavoro, manifestazione finalizzata a dare risalto alle imprese toscane che, con l'acquisizione o l'adesione a buone pratiche di innovazione, realizzano una crescita

qualitativa e quantitativa della propria attività, migliorando il proprio contributo allo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità regionale.

2. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative del Premio di cui al comma 1, ed il relativo finanziamento.

Capo V
PREMIO FRANCA PIERONI BORTOLOTTI

Art. 6.

Programmi e modalità organizzative del Premio Franca Pieroni Bortolotti

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui al preambolo, organizza annualmente, in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità, il Premio Franca Pieroni Bortolotti, manifestazione dedicata alla memoria della storica fiorentina Franca Pieroni Bortolotti, pioniera degli studi storici sul movimento di emancipazione delle donne in Italia, finalizzata a dare risalto alla ricerca storica sulle donne e/o sulla questione di genere mediante il riconoscimento a tesi di laurea magistrale o di dottorato.

2. L'Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, i programmi e le modalità organizzative del Premio di cui al comma 1, ed il relativo finanziamento.

Capo VI
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli/articoli del bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2015 - 2016-2017.

per Festa della Toscana: cap./art. 1204;

per Pianeta Galileo: cap./art. 1202;

per Premio Impresa + Innovazione + Lavoro: cap./art. 1201;

per il Premio Franca Pieroni Bortolotti: cap./art. 1201.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con i pertinenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale.

Art. 8.

Abrogazioni

1. La legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della Toscana) è abrogata.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2015.

(*Omissis*).

15R00272

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 47.

Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 76-ter della l.r. 40/2005

Art. 2 - Modifiche all'art. 76-quater della l.r. 40/2005

Art. 3 - Modifiche all'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005

Art. 4 - Modifiche all'art. 76-septies della l.r. 40/2005

Art. 5 - Modifiche all'art. 76-novies della l.r. 40/2005

Art. 6 - Norme di prima applicazione

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di una migliore funzionalità del sistema sanitario di emergenza urgenza è opportuno apportare alcune modifiche alle pertinenti disposizioni della l.r. 40/2005;

2. In particolare è opportuno integrare la composizione del sistema territoriale di soccorso nonché le funzioni da esso svolte. È inoltre opportuno specificare meglio l'articolazione delle attività di trasporto sanitario di emergenza territoriale, il ruolo della Conferenza regionale permanente, nonché le linee di indirizzo su cui è strutturato il sistema budgetario delle attività di trasporto;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 76-ter della l.r. 40/2005

1 Il comma 3 dell'art. 76-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“3. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76-quinquies, nonché dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI.”

2. Il comma 4 dell'art. 76-ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario adibito a tale servizio, nonché dalle strutture degli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI, e dal relativo personale, garantisce le seguenti funzioni:

a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;

b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;

c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso;

d) supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema.”.

Art. 2.

Modifiche all'art. 76-quater della l.r. 40/2005

1. Prima del comma 1 dell'art. 76-quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“01. L'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 76-quinquies e nelle attività svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI.”.



2. Il comma 1 dell'art. 76-*quater* della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 76-*quinquies*, sono le seguenti:

a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;

b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;

c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un'ambulanza, la necessità dell'assistenza “in itinere” con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario), nonché l'esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso.”

3. Dopo il comma 1 dell'art. 76-*quater* della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale della CRI, su delega delle associazioni o comitati, svolgono le attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza e in particolare:

a) coordinamento e raccordo delle associazioni al fine di implementare l'uniformità dei modelli organizzativi e favorire l'efficienza e la razionalizzazione del sistema;

b) attività di raccordo dei sistemi informativi delle associazioni, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione;

c) supporto delle associazioni per quanto concerne l'attività formativa dei soccorritori volontari, nonché tenuta dei relativi elenchi regionali;

d) coordinamento degli interventi delle associazioni in occasione di maxi emergenze e calamità di rilievo regionale e nazionale e difesa civile, anche attraverso la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME);

e) promozione ed implementazione di processi di sviluppo del sistema.”

Art. 3.

Modifiche all'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 76-*quinquies* della l.r. 40/2005 sono inserite le parole: “e l'eventuale scelta dell'organismo rappresentativo con delega allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 76-*quater*”, comma 1-*bis*.”

Art. 4.

Modifiche all'art. 76-septies della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 76-*septies* della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“2. La Conferenza regionale permanente, in particolare, definisce le linee di indirizzo per la programmazione aziendale, per l'elaborazione dei piani annuali attuativi

locali, per la ripartizione delle risorse fra le singole aziende sanitarie, per le azioni di monitoraggio degli obiettivi e per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-*quater*, comma 1-*bis*.”

Art. 5.

Modifiche all'art. 76-novies della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 76-*novies* della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il sistema budgetario è strutturato sulla base dei seguenti indirizzi:

a) il budget da destinare al sistema territoriale di soccorso ricomprende complessivamente tutte le risorse destinate alle associazioni di volontariato e ai comitati della CRI, iscritti nell'elenco di cui all'art. 76-*quinquies*, determinate in ragione della quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare, nonché le risorse destinate agli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e al Comitato regionale della CRI, in caso di delega per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 76-*quater*, comma 1-*bis*, determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi del comma 3;

b) per quanto attiene alle attività di trasporto sanitario sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”).”

Art. 6.

Norme di prima applicazione

1. Per gli anni 2014 e 2015 le risorse per le attività di cui all'art. 76-*quater* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sono determinate nel modo seguente:

a) le risorse per le associazioni ed i comitati della CRI sono attribuite sulla base dei dati conclusivi dell'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, afferenti agli esercizi 2014 e 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie;

b) le risorse per gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e per il Comitato regionale della CRI, sono determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi dell'art. 76-*novies*, comma 3, della l.r. 40/2005.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2015.

(Omissis)

15R00273

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 48.

Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 22 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete

Art. 4 - Obblighi informativi

Art. 5 - Accesso ai finanziamenti e sanzioni

Art. 6 - Disposizioni di attuazione

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera r), e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;

Vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

Vista la comunicazione COM (2010)245 definitivo/2 della Commissione, del 26 agosto 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda digitale europea";

Vista la comunicazione COM(2012)784 definitivo della Commissione, del 18 dicembre 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea";

Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle Aree urbane del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici);

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in particolare l'art. 6;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare gli articoli 6, 6-bis e 6-ter;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Considerato quanto segue:

1. La normativa europea e la normativa nazionale hanno dettato disposizioni tese a conseguire una mappatura delle infrastrutture di rete presenti nel territorio, in particolare nel sottosuolo, e a permettere la conoscenza delle informazioni relative, utili a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di reti di comunicazione a banda larga e ultra-larga, in modo da facilitare e incentivare l'installazione delle stesse, attraverso una corretta pianificazione e un efficace coordinamento, promuovendo e accrescendo l'uso delle infrastrutture esistenti e consentendo un dispiegamento più efficiente delle nuove infrastrutture, abbattendo i costi di installazione e riducendo l'impatto ambientale;



2. In conformità con la normativa europea e nazionale in materia, la Regione Toscana, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di sviluppo della società dell'informazione, quali in particolare la l.r. 1/2004 e la l.r. 54/2009, con la presente legge, disciplina le modalità attraverso le quali assicurare la disponibilità in modalità digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo e accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti, agevolando e coordinando lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi di rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga;

3. Gli obiettivi relativi alla banda larga e ultra-larga posti dall'Agenda digitale europea, dall'Agenda digitale italiana e dal programma relativo alle politiche di sviluppo della società dell'informazione a livello regionale necessitano, per essere perseguiti, di una mappatura completa e dettagliata delle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo, che permetta di acquisire non solo informazioni spaziali, ma anche dati inerenti gli aspetti tecnici, la tipologia e la qualità dei servizi offerti per permettere di programmare gli interventi di scavo e garantire il riordino dei servizi stessi, facilitandone l'ispezione e la manutenzione, minimizzando costi e tempi di realizzazione.

4. Per realizzare un quadro conoscitivo completo e dettagliato delle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo, la Regione Toscana, con la presente legge, istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, quale banca dati regionale;

5. Al fine di istituire e aggiornare il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, sono previsti obblighi informativi a carico dei soggetti pubblici e privati detentori delle relative informazioni; i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informativo rilevanti per lo svolgimento delle rispettive attività;

6. In considerazione della necessità di acquisire le informazioni relative alle infrastrutture di rete per avere un quadro conoscitivo strategico, completo e dettagliato, necessario a raggiungere gli obiettivi relativi alla banda larga e ultra-larga posti a livello europeo e nazionale e a combattere il divario digitale, il rispetto delle disposizioni della presente legge viene collegato all'accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e dal programma di cui all'art. 7 della stessa l.r. 1/2004 e sono disposte sanzioni, in caso di inosservanza degli obblighi informativi previsti;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità attraverso le quali la Regione Toscana assicura la disponibilità in modalità digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete pre-

senti nel territorio, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo, promuovere e accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti, agevolare e coordinare lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e la distribuzione dei servizi di rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) infrastruttura di rete un manufatto per la fornitura e distribuzione dei servizi di rete, quali a titolo esemplificativo:

- 1) reti di acquedotti;
- 2) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
- 3) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;
- 4) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
- 5) reti di teleriscaldamento;
- 6) condutture di distribuzione del gas;

b) banda larga: la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi e di consentire l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività e comunque in grado di supportare velocità superiori a 2 Mbit/s;

c) banda ultra larga: indicata anche come rete NGN (Next Generation Network) o anche come NGAN (Next Generation Access Network), è la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi con caratteristiche più avanzate rispetto a quelli forniti tramite le reti a banda larga e comunque in grado di supportare velocità superiori a 30 Mbit/s;

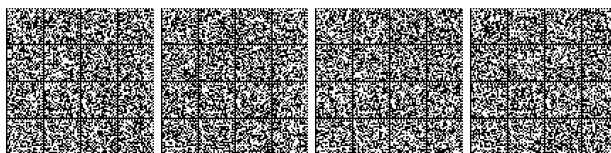
d) gestore: il soggetto che si occupa dell'erogazione dei servizi o che opera per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'infrastruttura di rete la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali;

e) titolare: il proprietario dell'infrastruttura di rete.

Art. 3.

Sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete

1. Nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza, la Regione istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.



2. Il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, gestito dalla struttura competente della Giunta regionale, è costituito dall'insieme di tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture di rete presenti nel sottosuolo.

3. Sono in ogni caso parte integrante del sistema informativo di cui al comma 1:

a) la cartografia georeferenziata delle reti e infrastrutture con annesse caratteristiche;

b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;

c) il quadro degli interventi approvati e in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

4. Il sistema informativo di cui al comma 1, è aggiornato e coordinato con il catasto regionale degli impianti di cui all'art. 5 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).

5. Il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete è parte integrante del sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e del sistema informativo regionale di cui all'art. 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste.

Art. 4.

Obblighi informativi

1. Ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, i comuni, i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all'art. 3, le rendono disponibili nel suddetto sistema informativo, senza oneri aggiuntivi e secondo le modalità definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari e i gestori di infrastrutture di rete presentano alla Regione, nel formato in loro possesso e senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti al costante aggiornamento delle informazioni conferite, di cui sono detentori, secondo le modalità definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1, in caso di interventi di estensione della rete o di apertura di nuovi impianti.

4. A condizione che siano adempiuti gli obblighi informativi di cui al comma 1 e ferma restando la tutela della sicurezza delle reti e la relativa normativa, la Regione rende disponibili le informazioni, contenute nel sistema

informativo di cui all'art. 3, ai comuni, ai soggetti pubblici e alle aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all'art. 3, limitatamente alle infrastrutture di rete che insistono sul loro territorio, secondo le modalità definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 5.

Accesso ai finanziamenti e sanzioni

1. Per i soggetti pubblici e per i soggetti privati di cui all'art. 4, l'attuazione delle disposizioni della presente legge costituisce criterio preferenziale per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e, in particolare, dal programma di cui all'art. 7 della stessa l.r. 1/2004.

2. In caso di inosservanza, incompletezza o inesattezza nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, la Regione stabilisce un termine per adempiere, non inferiore a trenta giorni; decorso inutilmente il termine, la Regione applica una sanzione da 5,00 euro a 15,00 euro per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo.

Art. 6.

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina modalità, criteri e procedure per l'istituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete e definisce le specifiche tecniche relative alle informazioni, il contenuto dei dati e le modalità di metadatanazione.

2. Al fine di favorire l'acquisizione di informazioni relative alle infrastrutture di rete, la Regione promuove l'introduzione di clausole specifiche nell'ambito dei contratti con i titolari e i gestori di infrastrutture di rete e con gli altri soggetti coinvolti.

3. Nelle more dell'istituzione del sistema informativo di cui all'art. 3 e dell'approvazione dell'atto di cui al comma 1, la Regione promuove intese e può attivare percorsi di sperimentazione con i comuni, i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all'art. 3.

4. Entro un anno dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 4 conferiscono i dati e le informazioni in loro possesso per l'implementazione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

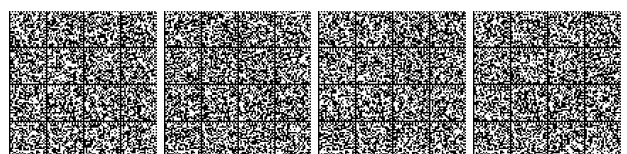
Firenze, 13 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2015.

(Omissis)

15R00274



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2015, n. 19.

Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 61 Speciale dell'8 luglio 2015)

(Omissis).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1.

Interventi in favore della SAGA Spa

1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità di attivare ogni iniziativa amministrativa e normativa finalizzata a consolidare la produttività dell'Aeroporto d'Abruzzo, individuato quale aeroporto di interesse nazionale.

2. Nelle more dell'adozione del regime quadro nazionale in materia di aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree è riconosciuto un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA Spa gestore dello scalo aeroportuale. Tale contributo è concesso, quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto, sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della SAGA Spa del 26 gennaio 2015, acquisito il piano industriale quinquennale idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche tendenziale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 – 242422, denominato “Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo”.

4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per la sola annualità 2015:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 – 242422, denominato “Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo” è incrementato di 7 milioni di euro;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 – 11770, denominato “Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 – Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie” è incrementato di 7 milioni di euro.

Art. 2.

Riconoscimento del debito nei confronti della SAGA Spa

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. b) e lett. c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo nei con-

fronti della SAGA Spa, derivante dalla decisione assunta dalla Regione medesima nella assemblea dei soci del 26 gennaio 2015, di dare copertura alla perdita di esercizio relativa all'anno 2014 e di ricapitalizzare la predetta Società.

Art. 3.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 luglio 2015

D'ALFONSO

(Omissis).

15R00415

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 20.

Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.C.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 67 Speciale del 22 luglio 2015)

(Omissis).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

(Omissis).

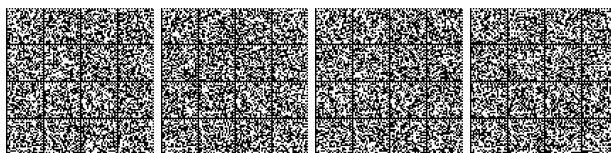
Art. 1.

Interventi finanziari urgenti e straordinari a favore di Abruzzo Engineering S.C.p.A.

1. La Regione Abruzzo persegue il generale obiettivo di riduzione del contenzioso a proprio carico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce il contenzioso legale inerente le attività della società partecipata Abruzzo Engineering S.C.p.A..

3. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di quote di capitale sociale della Abruzzo Engineering S.C.p.A., fino al raggiungimento di una quota pari al 90 per cento del capitale sociale al fine di rendere la medesima società quale società in house e, come tale, destinataria di affidamenti diretti di servizi e prestazioni - ivi compresi quelli da rendere nell'ambito dell'attività di ricostruzione post sisma.



4. Agli oneri per la transazione di cui al presente articolo, valutati in Euro 4.500.000,00 complessivi, di cui Euro 3.000.000,00 a valere sull'annualità 2015 ed Euro 1.500.000,00 a valere sull'annualità 2016 del bilancio regionale, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321901, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi”.

5. Per la definizione del procedimento di liquidazione della Abruzzo Engineering S.C.p.A. è autorizzata la spesa per l'erogazione del fondo di liquidazione relativo ai bilanci societari approvati per gli esercizi 2011 e 2012 per un importo complessivo pari ad Euro 1.440.000,00.

6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo, quantificati in Euro 1.440.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 08.01.014 – 281625, di nuova istituzione, da denominare “Intervento straordinario per la liquidazione della Abruzzo Engineering S.C.p.A.”.

7. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le seguenti variazioni, relative all'annualità 2015, in termini di competenza e cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 – 11770.1, denominato “Addizionale irpef di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 – Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie”, è incrementato di Euro 4.440.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321901, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi”, è incrementato di Euro 3.000.000,00;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.014 – 281625, denominato “Intervento straordinario per la liquidazione della Abruzzo Engineering S.C.p.A.” è incrementato di Euro 1.440.000,00.

8. Le attività della Abruzzo Engineering S.C.p.A. sono stabilite dallo statuto o da disposizioni legislative regionali.

9. La società può operare nell'ambito dell'intero territorio regionale e nazionale.

10. Resta confermata l'esclusione della società dalle funzioni ed attività relative alla realizzazione e gestione di una infrastruttura a banda larga e la realizzazione dei servizi ad essa connessi di cui all'articolo 11 della L.R. 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), come modificato dall'articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011).

Art. 2.

Disposizioni a tutela del bilancio

1. Abruzzo Engineering S.C.p.A. assicura la piena autosufficienza finanziaria dando copertura alle spese relative al proprio funzionamento mediante impiego di risorse finanziarie certe e ricorrenti.

2. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa statale in materia di società di diritto privato controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni, Abruzzo Engineering S.C.p.A. può ricorrere all'indebitamento solo con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia della Regione Abruzzo sui prestiti dalla stessa contratti.

3. Abruzzo Engineering S.C.p.A. assicura attraverso il proprio Statuto l'acquisizione preventiva di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea dei Soci per qualunque forma di indebitamento.

4. Nessun onere diretto o indiretto è assunto a carico del bilancio regionale per l'eventuale ripiano di futuri possibili disavanzi di bilancio di Abruzzo Engineering S.C.p.A.. Il coinvolgimento finanziario della Regione Abruzzo si esaurisce pertanto con quanto disposto tecnicamente nelle disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 luglio 2015

D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00416



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 4,00

